

## LII.

## TORNATA DEL 26 MARZO 1896

## Presidenza del Presidente FARINI.

**Sommario.** — *Congedi — Omaggi — Seguito della discussione del progetto di legge: Avanzamento nel regio esercito — Approvazione dell' articolo 22 e dei successivi fino al 65 ultimo del progetto, non che dell' articolo 13 stato rinviato all' Ufficio centrale — Prendono parte alla discussione i senatori Bocca, Primerano, Taverna relatore, Calenda A., Vitelleschi, Finali, Mezzacapo, ed il ministro della guerra — Rinvio del progetto di legge all' Ufficio centrale per il coordinamento — Discussione del progetto di legge: Autorizzazione al Consiglio d' amministrazione del Fondo di beneficenza e religione della città di Roma di cedere alcuni capitali all' Amministrazione ospitaliera di Roma — Osservazioni del senatore Gadda, cui rispondono il ministro guardasigilli ed il senatore Vitelleschi relatore — Rinvio dell' articolo unico del progetto alla votazione a scrutinio segreto.*

La seduta è aperta alle ore 14.

Sono presenti il ministro della guerra e quello di agricoltura, industria e commercio. Intervengono in seguito i ministri di grazia e giustizia, dei lavori pubblici e delle finanze.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge il processo verbale della seduta precedente, il quale viene approvato.

**Omaggi.**

PRESIDENTE. Il signor senatore Ellero fa omaggio al Senato di una sua opera: *Della certezza nei giudizi criminali*, tradotta in lingua spagnola dal professore Antonio Posada.

**Congedi.**

PRESIDENTE. Chiedono un congedo il senatore Bizzozero di un mese per motivi di salute ed il senatore Rolandi di quattro giorni per motivi di famiglia.

Se non vi sono obiezioni questi congedi si intenderanno accordati.

**Seguito della discussione del progetto di legge:**  
« Avanzamento nel regio esercito » (n. 10).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge: Avanzamento nel regio esercito.

Come il Senato rammenta nella tornata di lunedì, chiusa la discussione generale, furono approvati i primi 21 articoli del disegno di legge, rinviando all' Ufficio centrale l' art. 13.

Chiedo all' Ufficio centrale se intende di riferire ora su questo articolo 13 oppure in fine della discussione.

Senatore TAVERNA, *relatore*. L' Ufficio centrale riferirà sull' art. 13 in fine della discussione.

PRESIDENTE. Sta bene. Allora proseguiremo nella discussione degli articoli.

## TITOLO II.

## Del modo col quale si effettua l'avanzamento.

## CAPO I.

## Norme generali.

## Art. 22.

L'avanzamento ha luogo per arma o per corpo, salvo le eccezioni indicate tassativamente dalla presente legge, con promozioni successive da un grado all'altro, nella misura e con le norme fissate dalla presente legge e dal regolamento di cui all'art. 2. Non sono concessi gradi onorari.

(Approvato).

## Art. 23.

Le promozioni hanno luogo:

- a) a scelta per i graduati di truppa;
- b) per anzianità ed a scelta per gli ufficiali in attività di servizio;
- c) ad anzianità per gli ufficiali in congedo.

Esse sono ordinate:

- a) nei gradi di truppa dal ministro della guerra o dalle autorità da esso all'uopo permanentemente delegate;
- b) nei gradi di ufficiale per decreto reale.

Il conferimento del grado è rappresentato dai distintivi del grado stesso.

Senatore BOCCA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BOCCA. I diversi progetti che sono stati presentati dai vari Ministeri successivamente, hanno sempre cambiato moltissimo la proporzione tra gli avanzamenti a scelta cogli avanzamenti ad anzianità; questo cambiamento di proporzione indica che non vi è una ben certa misura per fare queste promozioni a scelta.

L'attuale progetto del ministro Mecenni copia l'altro progetto del generale Pelloux. Lo modifica l'Ufficio centrale che scarta, in un modo quasi assoluto, l'avanzamento a scelta, cioè lascia solamente due eccezioni, se non sbaglio. Una per gli ufficiali inferiori che devono essere promossi al grado di capitano; l'altra per qualunque siasi grado di generale.

Per la promozione a scelta dei tenenti a capitani stabilisce degli esami scientifici e mili-

tari, di cui probabilmente il regolamento darà il programma.

Queste promozioni a scelta da tenente a capitano avverranno anche per gli ufficiali della scuola di guerra, i quali, al termine della loro scuola, cioè dopo due o tre anni di studi, prenderanno anche loro esami che saranno certamente molto più difficili, di quelli che il regolamento possa determinare per gli ufficiali di truppa.

Quindi avremo l'inconveniente di avere tenenti promossi a capitani per merito di esami di diversa specie, di diversa difficoltà e serietà.

La relazione dell'Ufficio centrale parla del valore di questi esami, e mi pare che ne parli in modo tale da menomare il valore di questo mezzo di scelta.

Ora, io domando, si devono stabilire due specie di esami per la promozione da tenente a capitano, che valgano cioè una per quegli ufficiali che restano al reggimento, l'altra per coloro che vanno alla scuola di guerra?

Se si togliesse un vantaggio di carriera agli ufficiali che frequentano la scuola di guerra, sarebbe un menomare questa istituzione, che importa sia sempre conservata e migliorata.

L'altro caso di promozione a scelta è per gli ufficiali generali di qualunque siasi grado.

L'art. 46 dice:

« Le promozioni ai vari gradi di generale e la loro designazione a comandante di corpo d'armata ed a capo di stato maggiore generale dell'esercito hanno luogo esclusivamente a scelta ».

Ma non dice in che modo si voglia fare questa scelta.

Io credo che l'avanzamento dovrebbe farsi soltanto in base all'idoneità; perchè, secondo me, scelta vuol dire prendere uno e lasciare indietro tutti gli altri. Questo è impossibile, poichè se scegliete un colonnello poco anziano, non avrete mezzo di collocare tutti gli altri che gli stanno avanti, e creerete dei cattivi umori e farete delle parzialità.

A me pare invece che questo articolo dovrebbe essere corretto dicendo: « Hanno luogo per un esame accurato fatto dalla Commissione centrale, la quale si baserà essenzialmente sulla bene accertata idoneità ». Quindi per concludere, io domando all'onorevole ministro della guerra, che poichè ha fatto un gran passo abo-

lendo nella sua relazione quasi tutte le promozioni a scelta, lo voglia fare completo, e lasci che tutte le promozioni sieno fatte per anzianità, il quale mezzo non presenta nessuna difficoltà, nessun inconveniente, non crea nessun cattivo umore, ed è un mezzo giustissimo, inquantochè se si constaterà con molto scrupolo la completa idoneità, non saranno promossi che gli ufficiali ben meritevoli.

RICOTTI, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

RICOTTI, *ministro della guerra*. L'onorevole senatore Bocca ha trattato dell'avanzamento, e lo ha esaminato nel suo complesso. Ha osservato che questa legge provvede a due avanzamenti: quello ad anzianità che sarebbe la base, e lo avanzamento a scelta che sarebbe l'eccezione.

Il senatore Bocca ricordò che con questa legge l'avanzamento a scelta è ammesso da tenente a capitano per merito d'esami ed è applicato esclusivamente nelle promozioni da colonnello a generale e nei diversi gradi di generale. Ma egli non ha accennato all'avanzamento eccezionale in tutti i gradi stabilito dall'art. 25, che è appunto la disposizione più importante di questa nuova legge.

L'avanzamento a scelta da tenente a capitano, si applica ai tenenti che hanno frequentato la scuola di guerra ad anche a quelli che non frequentarono la scuola di guerra, ma superarono esami equipollenti da determinarsi con decreto reale. Il vantaggio di carriera di cui godranno questi tenenti, può in media calcolarsi a diciotto mesi.

Il senatore Bocca ritiene che non sia conveniente ammettere l'avanzamento a scelta dei tenenti con esami diversi ed ha supposto che quelli che non fanno la scuola di guerra ma prendono esami equipollenti, si trovino in condizioni meno difficili dei primi.

Ora la verità è precisamente l'opposto: cioè un giovane ufficiale che fa la scuola di guerra di due o tre anni ha tutti i comodi per studiare durante questi due o tre anni, poichè non fa servizio, va a scuola e si occupa esclusivamente dello studio; invece quello che prende degli esami equipollenti continua a fare il suo servizio per quei due o tre anni; epperò acqui-

sta un titolo maggiore, secondo me, perchè egli deve lavorare e studiare durante le ore di riposo, che il servizio gli consente, per prepararsi all'esame.

Ora il ragionamento dell'onorevole Bocca sarebbe giusto, se il Ministero stabilisse che questi esami speciali fossero molto più facili di quelli della scuola di guerra.

Ciò non è; questi esami non saranno identici, ma saranno ad un dipresso equipollenti.

Altra volta alcuni avversarono questi esami, dicendo che niuno li avrebbe presi, perchè sarebbe stato troppo difficile superare esami pari a quelli che sostengono coloro che hanno frequentato il corso di tre anni alla scuola di guerra.

Per vero io credo che non molti si sottoporranno a tali esami, ma non è questa una ragione per toglierli e ciò per non precludere la strada a chi non fa la scuola di guerra. È un principio di giustizia che non si deve trascurare.

L'onorevole Bocca si è dichiarato fautore dell'avanzamento per anzianità.

Io sono del suo avviso, ma egli spinge la sua convinzione al punto di non ammettere la scelta neppure per le promozioni a generale. Questo progetto di legge invece propone che l'avanzamento da colonnello in su avvenga sempre a scelta. Per apprezzare questa disposizione sarà bene farsi un'idea di ciò che avviene in pratica.

L'avanzamento esclusivamente a scelta, come è anche stabilito dalla legge attuale, tradotto in pratica, significa avanzamento per anzianità con la dovuta idoneità. Infatti dal 1854 in poi non furono che pochissimi gli ufficiali superiori e generali promossi veramente a scelta; la guida delle promozioni fu sempre l'anzianità. Le Commissioni dicono: costui è degno di avanzamento; siccome non vi è che l'avanzamento a scelta, lo proponiamo per l'avanzamento a scelta. Quindi io pure, essendo propenso in massima all'avanzamento per anzianità, senza difficoltà ho accettato che l'avanzamento ai vari gradi di generale sia tutto a scelta, essendo persuaso che sarà applicato solo nei rarissimi casi in cui trattandosi di un distintissimo ufficiale per consenso generale convenga portarlo presto al comando di una divisione o di un corpo d'armata.

Io quindi sono d'avviso che le cose debbono restare come sono nella legge che si sta discutendo, perchè delle cattive conseguenze non ne potranno venire.

Con le precedenti leggi l'avanzamento a scelta, in proporzioni più o meno vaste, era ammesso in tutti i gradi; il progetto attuale invece ha conservato l'avanzamento a scelta ai gradi di generale, e quello che si dovrebbe chiamare più propriamente a concorso di esami, da tenenti a capitani, più vi sono le riserve dell'art. 25 che mi permetto di leggere:

« È riservato al ministro della guerra la facoltà di proporre con speciali relazioni a S. M. il Re eccezionali promozioni a scelta di ufficiali di qualsiasi grado che se ne rendessero meritevoli per fatti militari straordinari o per insigni servizi militari resi allo Stato, ovvero possiedano qualità militari così spiccate da potersi fondatamente presumere che la loro promozione ridonderà a beneficio dell'esercito e dello Stato ».

Questa eccezione si potrà applicare a tutti i gradi eccettuati i tenenti, per i quali è stabilito un altro metodo di scelta.

« Queste promozioni eccezionali a scelta potranno proporsi dal ministro solo quando abbia avuto parere favorevole della Commissione centrale di cui all'art. 32, ed abbiano in precedenza avuto luogo venti promozioni consecutive ad anzianità od a scelta ordinaria nel corrispondente grado e quadro d'avanzamento ».

Il ministro adunque non ha la facoltà di questa scelta, bisogna che sia proposta dalla Commissione centrale; al ministro non resta che la facoltà di veto.

Le venti promozioni consecutive riservate all'anzianità costituiscono una proporzione così forte che la straordinaria promozione a scelta sarà molto difficile.

Le promozioni eccezionali a scelta, di cui all'art. 25, dovranno dunque soddisfare a due condizioni: la prima che sia accertata l'idoneità degli ufficiali non solo scientifica ma anche militare, che abbiano veramente qualche cosa di distinto su tutti i colleghi; la seconda che siano proposti dalla Commissione centrale.

L'applicazione dell'art. 25 avrà poca efficacia nelle promozioni ai gradi superiori, perchè in ciascuno di questi gradi la permanenza è assai limitata e quindi vi ha poco margine di gua-

dagno non potendosi applicare la promozione a scelta prima di due anni di grado come è prescritto dalla legge stessa. Nelle promozioni da tenente a capitano la scelta è già stabilita dagli esami della scuola di guerra, per cui non avrà luogo l'applicazione dell'art. 25.

Rimangono le promozioni da maggiore a tenente-colonnello e particolarmente da capitano a maggiore, nelle quali l'applicazione dell'articolo 25 potrà avere il suo massimo sviluppo. La permanenza nel grado di capitano è in media superiore ai 12 anni ed in complesso nelle armi combattenti hanno luogo ogni anno almeno cento di tali promozioni, saranno dunque cinque i promovibili a scelta eccezionale con un vantaggio di carriera di 5 a 7 anni. Alcuni di questi promossi a scelta da capitano a maggiore, potranno esser nuovamente scelti nella promozione da maggiore a tenente colonnello con altro vantaggio di 2 a 3 anni.

Lo scopo che si vuol raggiungere coll'art. 25 si è di limitare grandemente il numero dei promossi a scelta, aumentandone notevolmente il guadagno di carriera, cosicchè, senza danneggiare in modo sensibile l'avanzamento ad anzianità della massa degli ufficiali, si abbia il mezzo di promuovere a generale nella proporzione di un terzo ad un quarto del totale delle promozioni stesse, ad età inferiore ai 50 anni, e gli altri due terzi o tre quarti con età dai 55 ai 58 come è prescritto dai limiti di età.

Io spero che con un buon regolamento in esecuzione della presente legge si raggiungerà questo intento che è quanto si può desiderare di meglio nella costituzione degli eserciti moderni.

Il sistema d'avanzamento da noi seguito da 30 anni, che ha per base la scelta su larghissima scala, ci condusse od almeno sta per raggiungere i seguenti risultati, che a me sembrano moralmente e tecnicamente deplorabili.

La massa degli ufficiali non favoriti dalla scelta, terminano la loro carriera da capitano, pochi giungono al grado di maggiore o tenente-colonnello, nessuno a colonnello o generale.

I posti di maggior generale in servizio di fanteria sono coperti quasi esclusivamente dagli ufficiali che percorsero una parte della loro carriera nel Corpo di stato maggiore, gli altri pochi da ufficiali provenienti dall'artiglieria e

genio e da ufficiali di fanteria della scuola di guerra.

Malgrado questa larghissima applicazione dell'avanzamento a scelta, anzi, quale conseguenza naturale di questa larghezza, si verifica il caso che le promozioni a generale hanno luogo quasi esclusivamente all'età di oltre 53 anni come succederebbe se l'avanzamento generale dell'esercito avesse luogo a sola anzianità.

Colla nuova legge che discutiamo si vorrebbero ottenere risultati ben diversi, quali sono un rispetto grandissimo per l'anzianità accompagnata dalla dovuta idoneità, per cui l'ufficiale che entra in servizio con sufficiente coltura, quale si acquista superando i corsi di studi della scuola militare, e percorre la carriera adempiendo sempre il suo servizio con zelo, attività e disciplina, possa sperare di raggiungere il grado di colonnello, e, se un poco fortunato, anche quello di generale, pur non essendo passato per la scuola di guerra o nel Corpo di stato maggiore. Questo risultato rialzerebbe, a mio avviso, il morale della massa degli ufficiali e ci darebbe certamente un corpo di ufficiali superiori sui quali il paese potrebbe fare largo assegnamento in caso di guerra, quali si dimostrarono in questi ultimi tempi il Galliano e lo Stevani, che tutti conoscono, almeno di nome, per le loro splendide gesta, pur non avendo fatto la scuola di guerra.

In conclusione io ho fiducia che i principii stabiliti in questa legge, sviluppati convenientemente nel regolamento, porteranno quiete nell'esercito e raggiungeranno gli scopi che tutti ci auguriamo, vale a dire porteranno alla testa dell'esercito alcuni ufficiali di meriti eccezionali che promettano di rendere al paese segnalati servizi specialmente in tempo di guerra senza però perturbare l'andamento generale dell'avanzamento che continuerà ad essere fatto essenzialmente per anzianità naturalmente congiunta alla idoneità constatata sia per istudi, sia per merito di servizio, sia per zelo, ecc.

Io credo che, spiegato così il mio concetto, l'onor. Bocca non avrà difficoltà a consentire che per gli ufficiali generali sia conservato l'avanzamento a scelta.

Senatore BOCCA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BOCCA. Dalla risposta che mi ha dato

il ministro della guerra mi accorgo che mi sono spiegato male.

Dichiaro che io intendeva di parlare soltanto sull'articolo 23 il quale stabilisce in modo generale che le promozioni hanno luogo per anzianità e per scelta.

Io ho presa la parola *scelta* nel suo significato letterale e sono andato a ricercare gli altri articoli che parlavano del modo col quale si sarebbe effettuata questa promozione a scelta. Non ho dimenticato però, onorevole ministro, l'articolo 25 ed aspettavo anzi che questo articolo venisse in discussione per approvarlo, però con una piccola modificazione che avrei proposta.

Capisco come il Governo e l'esercito stesso abbia bisogno di una legge che permetta di ricompensare gli ufficiali che si distinguono per fatti straordinari e per insigni servizi. L'onorevole ministro della guerra dice: lasciate stare l'articolo 37, perchè in fin dei conti la parola *a scelta* non sarà applicata: noi prenderemo successivamente in esame gli ufficiali a seconda della loro anzianità, a seconda della successione sul ruolo d'avanzamento. Esamineremo, e se avranno tutti i requisiti militari per essere promossi, li promoveremo, ma non faremo scelta.

Allora tanto vale abolire la parola *a scelta*; e dire, saranno promossi per turno di anzianità quando venga accertata la loro idoneità.

Mi riservo poi di parlare sull'articolo 25 che però fin d'ora ritengo necessario per l'esercito.

RICOTTI, ministro della guerra. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RICOTTI, ministro della guerra. L'onor. Bocca mi ha fatto dire una cosa, come precisamente non avrei voluto dire.

Ho premesso che per me non ci annettevo grande importanza, che l'avanzamento al grado di generale fosse esclusivamente a scelta o a sola anzianità, e ne ho detto la ragione.

Io prego quindi il Senato di votare la legge come fu proposta dall'Ufficio centrale, che cioè l'avanzamento al grado di generale sia fatto esclusivamente a scelta. E soggiungo, che malgrado che la necessità delle cose porti naturalmente a confondere l'avanzamento a scelta con quello ad anzianità, non è però esclusa la possibilità che in qualche caso specialissimo il

Governo possa valersi di questa facoltà della scelta nelle promozioni, dei generali per portare più celeremente qualche distintissimo generale ai comandi supremi dell'esercito.

PRESIDENTE. L'onor. Bocca non fa delle proposte sull'art. 23?

Senatore BOCCA. Io propongo al paragrafo *b* di togliere la parola « *a scelta* per gli ufficiali in attività di servizio ».

Non resterebbe più la parola *a scelta* che nella lettera *a*.

PRESIDENTE. Il signor ministro della guerra accetta?

RICOTTI, *ministro della guerra*. Non accetto, e prego il Senato di voler seguire la proposta dell'Ufficio centrale che mi pare abbastanza ragionevole.

Senatore TAVERNA, *relatore*. L'Ufficio centrale non accetta questa modificazione ed accetta invece la proposta del ministro.

RICOTTI, *ministro della guerra*. Nell'art. 23 è detto:

« Le promozioni hanno luogo », e qui vengono le lettere *a*, *b*, *c*, e poi si ripete: « Esse sono ordinate: » e si ripetono le lettere *a*, *b*; io proporrei, perchè la citazione dei capoversi riesca più chiara, non si ripetessero le lettere *a*, *b*, ma si mettessero invece le lettere *d*, *e*.

PRESIDENTE. Sta bene.

Senatore PRIMERANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PRIMERANO. Nell'art. 23 di questa legge è detto:

« Il conferimento del grado è rappresentato dai distintivi del grado stesso » ed è cosa giustissima.

Ora noi abbiamo un'anomalia nel nostro esercito ed è che con un grado solo si coprono vari uffici importantissimi, cioè che col grado di tenente generale si può essere comandanti di divisione, comandante di corpo d'armata, comandante d'armata, e comandante di esercito.

Veramente si tratta di cosa che riguarda lo ordinamento dell'esercito e quindi non troverebbe posto in questa legge; ma è cosa molto grave e che esige un provvedimento.

La proposta che fo, e che prego il signor ministro di voler accettare, qualora sia nell'ordine delle sue idee, è di dare un distintivo che

faccia le veci del grado ai comandanti di corpo d'armata e cariche equivalenti.

Il distintivo del grado è cosa essenzialissima, tanto che non solo nella gerarchia militare ma in tutte le altre se ne sente il bisogno.

Il provvedervi poi costa nulla, giacchè le attribuzioni vi sono e v'è anche una specie di differenza di indennità tra i comandanti di corpo d'armata e quelli di divisione, e quindi non è neanche questione economica. Basterebbe dare un segno che distinguesse il comandante del corpo d'armata dagli altri tenenti generali, anche perchè trovandosi fuori del territorio di sua giurisdizione non sia confuso cogli altri tenenti generali, ciò che in taluni casi potrebbe produrre anche inconvenienti di ordine disciplinare.

Ritengo pure necessario che nelle funzioni pubbliche i comandanti di corpo d'armata abbiano la precedenza sugli altri generali; e quindi sarebbe da rivedere il decreto che stabilisce tale precedenza nelle funzioni pubbliche e nei ricevimenti.

Ed ora poche parole sulla economia generale di questa legge. Essa è basata sul principio largo e giustissimo dell'avanzamento per anzianità congiunta ad una idoneità bene accertata fisica, intellettuale, e morale; principio del resto che è comune a tutte le leggi simili degli altri Stati. Però in fatto di idoneità io faccio una distinzione, cioè che l'idoneità ad un grado non debba costituire il diritto al grado superiore.

Questo principio trovo recentemente sancito nella legge austro-ungarica ed è giusto perchè si può essere idoneo perfettamente al grado di colonnello, per esempio, e non essere idoneo al grado di generale perchè i compiti rispettivi sono perfettamente distinti.

S'impone pure la scelta, senza di che vi sarebbe irrugginimento dei quadri mentre si ha il bisogno di stimolarli a perfezionarsi e di portare alla testa dell'esercito quello che ci è di meglio.

Come procedere nella scelta? Convengo perfettamente in ciò che ha detto l'onorevole ministro, cioè che la scelta deve essere molto limitata, giacchè se si eccedesse bisognerebbe poi far la scelta nella scelta, e s'impedirebbe il cammino ai molti, disturbando il morale della classe intera degli ufficiali.

A me pare che l'avanzamento a scelta da tenente a capitano converrebbe meglio chiamarlo avanzamento per concorso, associandomi perfettamente a quello che ha detto il ministro, giacchè avverrebbe a seguito di esami.

Ho inteso dire che il promuovere a scelta i colonnelli nell'atto pratico verrebbe a risolversi nel farli tutti ad anzianità, a me non pare esatto, se, come io intendo, la scelta non deve significare, selezione dei non idonei, ma preferenza fra gli idonei.

Quello che principalmente occorre è di trovare il modo di scegliere bene; e questo non può lasciarsi alla sola responsabilità del ministro che non può conoscere tutti.

I principî generali del progetto sono quindi buoni; resta ad esplicitarli con un buon regolamento, chiaro, preciso, e da interpretarsi con larghezza di vedute, e da applicarsi senza variazioni da un anno all'altro, altrimenti si avrebbero sperequazioni che producono malessere pernicioso nell'esercito.

All'art. 25, è detto che in casi eccezionalissimi si può avere avanzamento a scelta straordinario ma dopo che venti dello stesso ruolo siano stati promossi per anzianità od a scelta ordinaria.

Siccome questo è detto per tutti, si deve intenderlo anche pei generali. Ma il numero dei maggiori generali, ad esempio, è così limitato, che la condizione delle venti promozioni che dovrebbero di necessità precedere la promozione a scelta straordinaria potrebbe rendere vana o derisoria quest'ultima. A mio avviso, a quel numero venti bisognerebbe sostituire un rapporto numerico proporzionale al numero diversissimo di ufficiali per ciascun grado.

Queste piccole aggiunzioni, se il ministro le accetta, potrà modificarle come crede o nella legge o nel regolamento che dovrà seguirla.

RICOTTI, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RICOTTI, *ministro della guerra*. L'onor. Primerano ha accennato, anzitutto, ad una questione di distintivo di grado che oggi non esiste tra i comandanti di corpo d'armata e le altre cariche coperte da tenenti generali, come sarebbe il generale di divisione, ispettore, ecc.

Io trovo che ha perfettamente ragione tanto più che questo principio è già ammesso, come

l'ha accennato anche l'onor. Primerano, per i colonnelli comandanti di reggimento che hanno distintivo speciale.

Quindi è naturale nell'interesse della disciplina e del servizio militare, che il comandante di corpo d'armata, che è posizione così elevata, abbia un distintivo per il quale tutti lo possono riconoscere.

Anzi io vado più in là e adesso che si tratta di toccare l'ordinamento dell'esercito tenterò come ho già fatto altra volta d'introdurre un grado speciale per i comandanti di corpo d'armata e cariche equipollenti e cioè a coloro che coprono cariche di rango superiore a quelle di comandante di divisione.

Quindi cercherò d'introdurre un altro grado (come fu già proposto dal generale Ferrero) per coprire questa carica elevata, e mi occuperò anche di dare un distintivo appariscente per i generali di corpo d'armata.

Riguardo alle precedenze nelle pubbliche funzioni, non faccio nessuna promessa, perchè di questa partita non me ne intendo affatto, e sentirò quelli che se ne intendono, per vedere se si può fare qualche cosa.

In quanto all'interpettazione dell'articolo 25, ne parleremo quando si tratterà di questo articolo, solo osservo che siccome per i generali c'è per base l'avanzamento a scelta, non è necessario per questi ricorrere all'articolo 25.

Senatore PRIMERANO. Ringrazio l'onorevole ministro di avere accolto favorevolmente la mia proposta.

Per l'art. 25 poi resterebbe inteso...

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha detto che per quanto riguarda questo articolo se ne parlerà quando verrà in discussione.

Allora verremo ai voti sull'art. 23.

A questo articolo 23 il signor senatore Bocca ha proposto un emendamento il quale consiste al paragrafo *b* di cancellare le parole « ed a scelta » cancellazione che il signor ministro e l'Ufficio centrale non accettano.

Il Senato ricorda che per sopprimere delle parole bisogna votare contro alle parole stesse. Quindi io pongo ai voti le parole « ed a scelta ».

Chi le approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvate).

Quindi le parole « ed a scelta » rimangono.

Pongo ora ai voti il complesso dell'art. 23 quale è stato proposto, beninteso sopprimendo le seconde lettere a) e b) e sostituendovi d) ed e).

Chi approva l'articolo 23 con questa modificazione di forma è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 24.

L'avanzamento, sia a scelta, sia ad anzianità, non può esser conseguito senza l'esplicita dichiarazione delle Commissioni compilatrici dei quadri di avanzamento che il candidato alla promozione per le sue note caratteristiche ne sia meritevole.

Il modo di accertamento della idoneità alla promozione è determinato dal regolamento.

(Approvato).

#### Art. 25.

È riservato al ministro della guerra la facoltà di proporre con speciali relazioni a S. M. il Re eccezionali promozioni a scelta di ufficiali di qualsiasi grado che se ne rendessero meritevoli per fatti militari straordinari o per insigni servizi militari resi allo Stato, ovvero possiedano qualità militari così spiccate da potersi fondatamente presumere che la loro promozione ridonderà a beneficio dell'esercito e dello Stato.

Queste promozioni eccezionali a scelta potranno proporsi dal ministro solo quando abbia avuto il parere favorevole della Commissione centrale di cui all'articolo 31, ed abbiano in precedenza avuto luogo venti promozioni consecutive ad anzianità od a scelta ordinaria nel corrispondente grado e quadro d'avanzamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Primerano.

Senatore PRIMERANO. Non ho che da spiegare meglio il mio concetto.

Lo farò con un esempio. Supposto che del grado di maggior generale se ne abbia un'ottantina, e si voglia promuovere per *scelta straordinaria* uno che sta alquanto in giù, può bene avvenire che prima che siano promossi venti maggiori generali che precedono quello, passi tanto tempo da poter financo giungere i

limiti di età ad eliminare colui che per distinte azioni si vorrebbe spingere innanzi.

Ben diverso sarebbe il caso per ufficiali più in basso nella gerarchia, ove, in ragione del maggior numero, più numerose, a parità di tempo, sono le promozioni; ossia venti promozioni avvengono in assai minor tempo ed hanno minor valore relativo a misura che si scende. Quindi, come dicevo, non un numero uguale per tutti, ma un rapporto proporzionato ai vari gradi ci occorre, il quale sia determinato in base al numero di ufficiali in ciascun ruolo. Talchè sia, a mo' d'esempio per i capitani il ventesimo, per i tenenti il quarantesimo, per i maggiori il decimo, ecc., ecc., secondo il numero degli individui che stanno nel ruolo. E questa, se si conviene nel principio, è cosa che si può mettere tanto qui nella legge quanto anche solo nel regolamento.

Senatore BOCCA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BOCCA. Io, come ho detto, avrei votato senz'altro l'art. 25, considerando questo sistema di promozione a scelta come eccezionale; solamente osservo che in quest'articolo si sono messi due freni: il freno del parere favorevole della Commissione centrale di avanzamento e l'altro che non possono aversi promozioni se non si sono verificate venti promozioni consecutive, ma siccome si tratta di promozioni eccezionali, proposte eccezionalmente, controllate con molta cura dalla Commissione centrale, non sarebbe meglio togliere qualunque restrizione e lasciare che il Governo possa avere la facoltà in casi eccezionali, quando crede di averne bisogno, di proporre un avanzamento straordinario a scelta?

Non credo che un ministro possa abusare di quest'articolo, almeno estenderlo molto; se la parola « abusare » suona male dirò che la proposta ministeriale sarà sempre soggetta al parere della Commissione centrale, la quale naturalmente, prima di darlo, esaminerà con molta attenzione tutti i dati in favore o contrari a questa promozione.

Quindi io proporrei che quest'articolo 25 venisse modificato.

Vorrei anzitutto che si togliessero al primo paragrafo le seguenti parole: « ovvero possiedono qualità militari così spiccate da potersi



fondatamente presumere che la loro promozione ridonderà a beneficio dell'esercito e dello Stato ».

Così non potrebbe accadere ciò che l'onorevole ministro della guerra ha detto, e cioè che la Commissione centrale possa mutare il criterio delle promozioni eccezionali, mentre io vorrei riserbate tali promozioni solo per coloro che veramente se ne sono resi meritevoli per fatti militari straordinari e per insigni servizi resi allo Stato.

Vorrei poi sopprimere nel secondo paragrafo queste altre parole: « ed abbiano in precedenza avuto luogo venti promozioni consecutive ad anzianità od a scelta ordinaria nel corrispondente grado e quadro di avanzamento ».

Quantunque contrario all'avanzamento a scelta, vorrei lasciare nell'articolo 25 la facoltà al Governo di fare promozioni eccezionali a scelta perchè, a mio avviso, basta a garantire il merito dell'ufficiale il parere della Commissione centrale.

RICOTTI, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RICOTTI, *ministro della guerra*. L'onorevole Primerano ha fatto delle osservazioni per dimostrare la convenienza di aumentare alquanto la proporzione del ventesimo stabilita per gli avanzamenti eccezionali a scelta; il senatore Bocca vorrebbe una soluzione più radicale e togliere ogni prescrizione limitativa a tali promozioni.

Colla proposta dell'onorevole Bocca torniamo alla legge del 1853, colla quale, in fatto di avanzamento, si dà facoltà al Ministero di fare tutto quel che crede utile. Questo sarebbe il risultato del presente progetto, modificando l'articolo 25 come desidera il senatore Bocca.

Dopo aver detto tante belle cose per limitare l'avanzamento a scelta, ora vorrebbe dare facoltà illimitata al ministro e alla commissione suprema.

Io ho grande stima della commissione suprema di avanzamento, ma essa si deve regolare a seconda delle istruzioni che riceve dal ministro.

Colla legge vigente il ministro fa quello che vuole, e questa è appunto la ragione degli inconvenienti che si lamentano.

Ora il ministro può dire alla commissione: Badate che i capitani che hanno 48 anni ed i

colonnelli 56 anni non debbono essere proposti per l'avanzamento neppure ad anzianità, ed è nel suo diritto.

Ed a questo vorrebbe far ritorno l'onorevole Bocca? Bisogna che il ministro sia legato da norme chiare tassative di legge, altrimenti gli inconvenienti si ripeteranno. Ciascun ministro ha delle idee differenti.

Io ora ho delle idee che secondo me le ritengo buone e cerco di farle prevalere, presto verrà un altro ministro d'idee opposte ed egli, pure convinto di fare cosa buona, cambierà tutto da cima a fondo se la legge ce lo permette.

È quello che è successo da molti anni a questa parte.

Il male maggiore nell'avanzamento dell'esercito non dipende dall'adottare un sistema o l'altro, ma bensì dai continui cambiamenti.

Un sistema mediocre nell'avanzamento quando è seguito per molti anni può dare risultati abbastanza buoni, i cambiamenti continui anche buoni producono anomalie, diversità di trattamento odiosi e demoralizzanti.

Ora con questa legge si vuol precisare i limiti del diritto che ha il Governo sull'avanzamento e il modo di eseguirlo. Prego gli onorevoli senatori Bocca e Primerano a non insistere sulle loro proposte, tanto più che le promozioni a scelta di cui si fa cenno nell'articolo 25 si applicheranno quasi esclusivamente nei gradi di capitano e maggiore. Ho già detto e ripeto che l'avanzamento a scelta da tenente colonnello a colonnello, e da colonnello a generale è una cosa più nominale che reale. Ciò dipende dal fatto che la permanenza media nei gradi di tenente colonnello, colonnello e maggior generale sarà nell'avvenire di soli 3 a 4 anni, come succede oggidi in Germania, e siccome per avere la promozione a scelta l'ufficiale deve avere almeno 2 anni di grado, rimane un margine assai limitato per l'applicazione di tali avanzamenti a scelta, mentre la permanenza media nel grado di capitano sarà di 12 a 14 anni, e quella di maggiore di 6 a 7 anni, per cui l'applicazione della scelta di cui all'articolo 25, avrà per tali gradi il suo pieno effetto. Quindi per non complicare troppo la legge, e per non stabilire una libertà al ministro oltre la necessaria, pregherei il Senato

di votare l'articolo quale fu proposto dall'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Primerano.

Senatore PRIMERANO. Io volentieri aderirei al desiderio dell'onorevole ministro della guerra, ma in omaggio appunto alle sue ragioni, e per essere coerente, non posso annuire, perchè la mia proposta mira appunto a togliere la possibilità di applicazione arbitraria dell'art. 25.

Prima di tutto non si tratta di avanzamento a scelta ordinario, ma eccezionale; e dire che questo non si farà mai, non mi pare che sia nello spirito della legge.

In essa è detto che ci sono avanzamenti a scelta ordinaria, ed, in casi eccezionali, avanzamenti straordinari.

Ora, siccome questo non si applicherà soltanto nelle promozioni da capitano a maggiore ma in tutti i gradi, crederei che ci dovesse essere un coefficiente proporzionato agli ufficiali che sono in ciascun ruolo e che ciò si può stabilire nella legge o nel regolamento.

PRESIDENTE. Abbiamo adunque due proposte; la prima dell'onor. Primerano di rinviare l'articolo alla Commissione perchè d'accordo con il signor Ministro si stabiliscano le idee che egli stesso approva; un'altra dell'onor. Bocca che propone di sopprimere le parole « ovvero possiedano » fino alla fine del paragrafo stesso.

RICOTTI, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RICOTTI, *ministro della guerra*. Quanto alla proposta dell'onor. Bocca sarebbe precisamente il ritorno alla prima edizione che si è fatta di questo articolo cinque o sei anni or sono.

Si fu appunto dopo una lunga discussione che fu introdotto il secondo inciso, quello che l'onorevole Bocca vorrebbe togliere.

Con le leggi passate questo secondo inciso si poteva discutere perchè l'avanzamento a scelta ordinario era talmente largo che provvedeva a tutte le necessità; ma adesso che si è tanto ristretto e quasi soppresso l'avanzamento a scelta è necessario che si conservi questo.

All'onorevole Primerano, ricorderò che questo articolo lo abbiamo studiato e ristudiato nel seno della Commissione e pare a me che sia perfettamente inutile che il Senato ne prolunghi lo studio.

Il Senato deciderà se vuole accettare questa proposta o respingerla.

Senatore PRIMERANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PRIMERANO. Ma non è una proposta vaga quella che io faccio. Non avendo davanti a me l'Annuario militare non posso precisare numeri; ma il concetto mi par chiaro, e faccio la questione di principio. Se l'onorevole ministro la vuole accettare, l'accetti, se no faccia come crede; ma non posso acconciarmi a che queste promozioni straordinarie a scelta si riducano in fatto ad una vana parola. Sia pure nel senso molto ristrettivo che vi dà il signor ministro, il che mi rincresce, quello che è nella legge non può esservi *pro forma*; deve essere realmente applicabile ed applicato; e ragioni di equità impongono che non ci sia sperequazione nei vari gradi.

PRESIDENTE. Senatore Bocca, persiste ella nella sua proposta?

Senatore BOCCA. Sì, persisto.

PRESIDENTE. Signor senatore Primerano, dal momento che si parla di regolamento, ritira la proposta del rinvio di questo articolo alla Commissione?

Senatore PRIMERANO. La ritiro.

PRESIDENTE. Rimane la proposta fatta dal senatore Bocca, che il signor ministro non accetta.

L'Ufficio centrale l'accetta?

Senatore TAVERNA, *relatore*. L'Ufficio centrale non l'accetta per le stesse ragioni esposte dall'onor. ministro, e che sarebbe inutile ripetere.

PRESIDENTE. Rileggo la proposta dell'onor. senatore Bocca, che non è accettata nè dal signor ministro, nè dall'Ufficio centrale.

Essa consiste nel sopprimere nel 1° paragrafo dell'art. 25 le parole « ovvero possiedano qualità militari così spiccate da potersi fondatamente presumere che la loro promozione tornerà a beneficio dell'esercito e dello Stato ».

La soppressione, secondo il regolamento, non mettendosi a partito, ma bensì, mettendosi ai voti le parole delle quali è proposta la soppressione, metto ai voti le parole testè lette: chi le approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvate).

Pongo ai voti l'articolo 25 nel testo che ho letto: chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

## CAPO II.

*Dei ruoli di anzianità e dei quadri di avanzamento.*

## Art. 26.

In ogni corpo i graduati di truppa sono iscritti per grado in altrettanti ruoli di anzianità. In base a tali ruoli, ed in conformità delle prescrizioni del regolamento di cui all'art. 2, vengono per grado ed in ciascun corpo compilati i quadri d'avanzamento, che servono di norma per le promozioni nei vari gradi di truppa.

(Approvato).

## Art. 27.

Gli ufficiali superiori ed inferiori in servizio attivo permanente, sono iscritti per grado in altrettanti ruoli di anzianità come segue:

1. Ufficiali dell'arma dei carabinieri reali.
2. » » di fanteria (non compresi quelli del personale permanente dei distretti e quelli delle fortezze).
3. Ufficiali dell'arma di cavalleria.
4. » » d'artiglieria.
5. » » del genio.
6. » del personale permanente dei distretti.
7. » delle fortezze.
8. » del corpo sanitario.
9. » » di commissariato.
10. » » contabile.
11. » » veterinario.

Gli ufficiali generali in servizio attivo permanente sono iscritti per gradi in unico ruolo d'anzianità, ad eccezione dei generali medici che sono compresi nei ruoli d'anzianità del rispettivo corpo.

Gli ufficiali del corpo di stato maggiore sono iscritti nei ruoli d'anzianità dell'arma di loro provenienza.

Senatore MEZZACAPO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore MEZZACAPO. Io non ho da fare proposte, ma solo un'osservazione.

In questo articolo sonvi i ruoli per le promozioni, e nel n. 6 vi è quello del personale permanente dei distretti. Ora i decreti-legge non

sono ancora discussi ed approvati, per cui non sappiamo se rimarranno o no i distretti.

Se prima non risolviamo la questione dei distretti, non sappiamo se in questa legge si debba comprendere il ruolo degli ufficiali che vi sono addetti.

Non faccio proposte, ma una semplice osservazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro della guerra.

RICOTTI, *ministro della guerra*. Se i distretti saranno interamente soppressi, l'articolo non avrà più effetto, ma osservo che nei decreti-legge i distretti non sono soppressi, cambiano di nome e sono chiamati distretti di reclutamento.

Si potrebbe dire che gli ufficiali di questi nuovi distretti sono presi dalla posizione ausiliaria, ma io ricordo che nei decreti-legge v'è una nota che dice in massima possano essere presi dagli ufficiali in posizione di servizio ausiliario, ma non esclude siano presi anche dal servizio attivo.

Dunque vede il senatore Mezzacapo che anche approvati come sono proposti i decreti-legge, l'articolo può essere conservato, invece se si togliesse e poi si dovesse tornare ai distretti come sono ora, allora ci troveremmo imbarazzati se si sopprimesse l'articolo.

PRESIDENTE. Il senatore Mezzacapo ha facoltà di parlare.

Senatore MEZZACAPO. Non ho proposte da fare, ma mi sembra che si vada un po' troppo in fretta nell'approvare questo progetto di legge.

*Voci*: Sono tanti anni che si discute.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola pongo ai voti l'art. 27.

Coloro che lo approvano sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

## Art. 28.

Gli ufficiali in posizione ausiliaria, di complemento, di milizia territoriale e di riserva, sono iscritti, a seconda della categoria a cui appartengono, in ruoli di anzianità conformemente a quanto è disposto dall'articolo precedente.

(Approvato).

L'articolo 29 è soppresso.

## Art. 30.

Non è permesso il trasferimento da ruolo a ruolo, con o senza promozione, salvo i casi tassativamente specificati nella presente legge.

I trasferimenti di ruolo degli ufficiali hanno luogo per decreto reale.

(Approvato).

## Art. 31.

In conformità dei ruoli di anzianità, da apposite Commissioni, determinate dal regolamento di cui all'art. 2, e nei limiti e modi prescritti da detto regolamento, si compilano annualmente per ogni arma o corpo tanti quadri di avanzamento per gli ufficiali quanti sono i gradi in ciascun ruolo.

Per il corpo invalidi e veterani non si compila quadro d'avanzamento.

(Approvato).

## Art. 32.

Le proposte di avanzamento degli ufficiali, contenute nei quadri di avanzamento, siano esse ad anzianità od a scelta, dovranno essere confermate da una Commissione di grado superiore a quella che li compilò.

Le proposte di avanzamento ai gradi di maggior generale e di tenente generale dovranno esser confermate da una Commissione centrale composta dei comandanti di corpo d'armata e da quegli altri ufficiali generali che saranno determinati dal regolamento.

Senatore CALEND A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CALEND A. Chiederei uno schiarimento.

In questo disegno di legge trovo indicate due specie di commissioni permanenti, cioè la commissione compilatrice dei quadri di avanzamento e la commissione centrale.

Ora per la prima volta si fa menzione di una commissione di grado superiore a quella che compila i ruoli. Ora io domanderei se nell'esercito esiste anche questa terza specie di commissione, o se non esiste, e viene essa solo nominata quando occorre, senza essere permanente.

Quindi il mio emendamento sarebbe subor-

dinato ai chiarimenti che l'onorevole ministro può favorirmi circa l'esistenza o meno di questa terza commissione.

RICOTTI, *ministro della guerra*. Questa non è che l'esplicazione dello stato di fatto attuale, e quelli che si occupano di cose militari lo comprendono benissimo, però trovo che il senatore Calenda ha ragione di chiedere spiegazioni.

Il fatto è questo: nei servizi militari la base è il reggimento.

Il reggimento fa le sue liste d'avanzamento per i suoi ufficiali: ecco la prima commissione.

Poi c'è una commissione divisionale presieduta dal comandante della divisione che rivede ed approva queste liste d'avanzamento e le manda al Ministero per mezzo del comandante di corpo d'armata.

Per i gradi superiori il reggimento non può più fare le liste d'avanzamento, le quali sono invece compilate da commissioni superiori in ogni corpo d'armata e quindi sottoposte alla commissione suprema di cui all'articolo 22.

Senatore CALEND A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CALEND A. Mi dichiaro soddisfatto degli schiarimenti che già mi ha dato l'onorevole ministro. Quindi pare che esistano precisamente queste tre commissioni, quella compilatrice, l'altra che è indicata nei generali comandanti dei corpi, finalmente quella centrale suprema. Quindi parrebbe allora che invece di dire « da una commissione superiore », quasi da far dubitare che si potesse nominare una commissione speciale che non esiste nel regolamento, mentre ne esiste una secondo le varie armi e la varia posizione, si dovrebbe dire che deve essere confermata dalla commissione superiore.

Ora poichè il dubbio, come è sorto in me, può sorgere in chiunque sia profano della tecnica militare, ed a chiarimento della legge questo solo propongo, che invece di dire « da una commissione » si dica « dalla commissione di grado superiore ».

Se il ministro accetta, bene, altrimenti non insisto.

RICOTTI, *ministro della guerra*. Di qui non ho inteso nulla.

PRESIDENTE. Onorevole Calenda, vuol mandarmi la sua proposta? Ella ha facoltà di parlare.

Senatore CALEND A. È lievissima la modificazione. Invece di dirsi « da una Commissione

superiore » si dica « dalla Commissione di grado grado superiore ».

PRESIDENTE. L'onorevole Calenda Andrea propone di sostituire alle parole « dovranno essere confermate da una commissione di grado superiore » le parole « dovranno essere confermate dalla commissione di grado superiore ».

RICOTTI, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RICOTTI, *ministro della guerra*. Con quello che s'è proposto parrebbe che ci sia una sola commissione di revisione, invece ce ne è una per corpo d'armata. C'è poi una commissione suprema che per gli ufficiali generali e gli avanzamenti a scelta eccezionali, opera essa sola per tutto l'esercito come commissione superiore di revisione. Se, come vien proposto ora, nel testo della legge alle parole: « le commissioni superiori » si sostituissero « la commissione superiore » la dicitura sarebbe meno precisa. Io del resto non avrei altre difficoltà a fare purchè s'intenda che non c'è una sola commissione che rivede l'avanzamento di 14 o 15,000 ufficiali dell'esercito.

Mi pare che come è redatto l'articolo si scorge che vi sono diverse commissioni di revisione mentre emendandolo come desidererebbe l'onorevole Calenda parrebbe che ce ne fosse una sola.

Senatore CALEND A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CALEND A. Nell'articolo si dice « da una commissione » e potrebbe sorgere il dubbio che fosse una commissione che venisse nominata per l'occasione, ed è sempre al singolare, e la commissione è preveduta dal regolamento. A togliere ogni dubbio che possa essere commissione speciale e che venga nominata per l'occasione, si dica « dalla commissione ». Ma l'onor. ministro avverte che non è una la commissione, e possono essere parecchie; ora anche dicendo « dalla commissione » si capisce che è quella commissione che il regolamento ha indicato; ma io non avrei difficoltà di usare il numero plurale. Del resto, chiarita la cosa, non vi annetto nessuna importanza; se il signor ministro accetta la proposta servirà solo a chiarimento della legge.

PRESIDENTE. L'onorevole Calenda propone di dire: « dovranno essere confermate dalle com-

missioni di grado superiore a quella che lo compilò ».

Del resto se ne rimette al signor ministro.

RICOTTI, *ministro della guerra*. Siccome mi pare che siamo perfettamente d'accordo nel fine, io in quanto alla forma mi rimetto all'Ufficio centrale.

Senatore TAVERNA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore TAVERNA, *relatore*. A me sembra che si sarebbe molto più chiari lasciando l'articolo quale è proposto, perchè se diciamo « dalle commissioni » sembrerebbe che si trattasse di più di una, mentre noi sappiamo che vi è una sola commissione per ogni corpo d'armata.

Il dubbio mosso dall'onorevole senatore Calenda mi sembra che in realtà non esista e che per voler avere una dizione molto chiara si corre il pericolo di averne invece una che lo sia meno di quella che attualmente è proposta.

L'Ufficio centrale quindi è concorde col relatore e coll'onor. ministro nel mantenere la sua proposta.

PRESIDENTE. Mantiene l'onorevole Calenda la sua proposta?

Senatore CALEND A. No, la ritiro.

PRESIDENTE. Allora metterò ai voti l'articolo 32 nel testo che ho letto:

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

### CAPO III.

#### *Disposizioni speciali per l'avanzamento degli ufficiali.*

#### Art. 33.

Un quarto dei posti di ufficiali subalterni che si rendono vacanti durante l'anno complessivamente nei vari ruoli, esclusi quelli dei carabinieri reali e del corpo sanitario e veterinario, è devoluto ai sottufficiali, gli altri tre quarti sono devoluti agli allievi della scuola ed Accademia militare ed ai sottotenenti di complemento, di cui ai nn. 1 e 3 dell'art. 5.

In difetto di sottufficiali promovibili a sottotenente, la proporzione sopra stabilita sarà alterata a favore delle altre categorie indicate all'art. 5.

Così pure quando si verificasse difetto nel numero degli aspiranti alla nomina di sottotenente nelle categorie indicate ai nn. 1 e 3 dell'art. 5, potranno esser promossi sottufficiali in più della proporzione normale stabilita.

(Approvato).

Art. 34.

I sottotenenti dei carabinieri reali sono tratti esclusivamente dai marescialli d'alloggio.

I sottotenenti del personale delle fortezze sono tratti dai sottotenenti delle armi d'artiglieria e genio.

(Approvato).

Art. 35.

I tenenti sono nominati ad anzianità fra i sottotenenti del rispettivo ruolo d'anzianità, salvo le seguenti eccezioni.

(Approvato).

Art. 36.

Nell'arma dei carabinieri reali i posti vacanti da ufficiale subalterno possono essere occupati per metà da tenenti tratti dalle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

Nelle armi di artiglieria e genio i sottotenenti provenienti dalla scuola di applicazione sono promossi tenenti appena abbiano superati gli esami finali di detta scuola con anzianità relativa determinata dall'ordine di classificazione ottenuta negli esami stessi. I sottotenenti provenienti di sottufficiali e quelli provenienti dalla scuola d'applicazione che non ne hanno superati gli esami finali, sono promossi tenenti assieme ai sottotenenti di fanteria di pari anzianità.

Nel corpo sanitario i sottotenenti sono promossi tenenti dopo due anni di grado.

Nel corpo contabile, i posti vacanti da ufficiale subalterno, possono essere occupati per un terzo con tenenti trasferiti dalle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

(Approvato).

Art. 37.

Fino alla concorrenza di un quarto, i posti vacanti nel grado di capitano in ogni arma o corpo, possono esser concessi all'avanzamento

a scelta, dovendo gli altri tre quarti essere riservati all'avanzamento per anzianità.

Per potere ottenere l'avanzamento a scelta il tenente deve esser entrato nel primo dodicesimo del rispettivo ruolo d'anzianità degli ufficiali subalterni (tenenti e sottotenenti presi complessivamente); aver frequentato e superati gli esami finali della scuola di guerra, la cui durata non potrà oltrepassare i due anni, ovvero aver superato esami speciali da determinarsi per ogni arma o corpo per decreto reale.

Ha facoltà di parlare il signor senatore Di San Marzano.

Senatore DI SAN MARZANO. Rinuncio alla parola.

RICOTTI, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RICOTTI, *ministro della guerra*. In quest'articolo è detto: aver frequentato e superato gli esami finali della scuola di guerra la cui durata non potrà oltrepassare i due anni.

Qui debbo dare una spiegazione e rinunciare ad un ideale mio.

Bisogna permettere che la scuola di guerra dal 1867 in cui fu istituita fu ridotta da tre anni a due, per poi ritornare a tre come è oggi, di più c'è una scuola preparatoria di cinque o sei mesi. Io trovo che un corso di 3 anni preceduto da un mezzo anno di studi preparatori distoglie i giovani ufficiali per un troppo lungo tempo dal servizio pratico dei reggimenti.

Quindi nella commissione siamo stati indotti a limitarlo per legge a due anni.

Riconosco però che questo limite di tempo sarebbe meglio determinarlo per regolamento secondo i casi. Siccome molti desiderano che questo limite non sia fissato, così io rinuncio a questo inciso relativo ai due anni.

Senatore PRIMERANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PRIMERANO. Io avrei preso la parola precisamente per questo, ma dopo quello che ha detto il signor ministro non ho che da fare una semplice osservazione.

Adesso, come si sa, la scuola preparatoria all'ammissione alla scuola di guerra è tolta, quindi restano tre anni di corso soltanto; questo corso si può fare in tre od in due anni;

e si può anche ammettere che, senza frequentare la scuola di guerra chi ne supera gli esami, ne ricavi i vantaggi. Ma ciò dipende dal grado d'istruzione generale degli ufficiali; ed esso, tale quale oggi è, non credo consenta ridurre il numero degli anni di corso alla scuola di guerra.

E vi è anche un'altra considerazione da fare, ed è che non può non nuocere la continua instabilità, giacchè in breve periodo di tempo da 3 anni di corso si passò a 2, testè si è ritornato ai 3, ed ora si ritornerebbe ai 2. Ed il momento mi sembrerebbe tanto più inopportuno, in quanto che una commissione sta rivedendo tutti i programmi dei vari istituti militari, affinchè costituiscano un tutto armonico, e gioverebbe, a mio avviso, attenderne le conclusioni.

Per tutto ciò adunque, pure ammettendo in massima, la possibilità del ritorno ai 2 anni di corso, vorrei che col regolamento si lasciasse ancora per un certo numero di anni i 3 corsi, fino a quando cioè sia dimostrato che concorrono alla scuola di guerra ufficiali con un substrato solido di istruzione.

Oggi questo solido substrato non c'è. A provarlo basta osservare i programmi della scuola di guerra, perchè vi sono insegnamenti che si sarebbe già dovuto fare altrove; e lo dimostra altresì il fatto che appena si ridusse il corso a due anni, si intese il bisogno di fare la scuola preparatoria per gli esami di ammissione alla scuola di guerra; scuola che in seguito a mia proposta, il Ministero, in questi giorni, ha abolito, ma si sentirebbe l'incitamento a rimettere sì tosto che si ritornasse ai due anni.

Convien dunque aspettare e tale in conclusione è la mia idea.

In fondo adesso - fo soltanto - una raccomandazione per quando si farà il regolamento.

PRESIDENTE. Non essendovi altre proposte mi pare che si potrebbe venire ai voti.

Il ministro della guerra propone che si sopprimano le parole « la cui durata non potrà oltrepassare i due anni ». Sta bene signor ministro?

RICOTTI, *ministro della guerra*. Si signore.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le parole: « la cui durata non potrà oltrepassare i due anni »:

Chi le approva è pregato di alzarsi.

(Non sono approvate).

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 37 così emendato.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 38.

I capitani di stato maggiore sono scelti giusta apposite norme stabilite con decreto reale, fra i capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, che abbiano con distinzione compiuti i corsi della scuola di guerra, dopo che avranno comandato, per due anni almeno, col grado di capitano un reparto della propria arma.

(Approvato).

Art. 39.

I maggiori sono nominati per anzianità fra i capitani del rispettivo ruolo d'anzianità. Però i capitani di stato maggiore che contano sei anni di servizio nel Corpo, sono promossi maggiori ad anzianità nell'arma di provenienza, calcolando la decorrenza della loro anzianità di nomina a capitano anticipata di nove mesi su quella che effettivamente gli è devoluta.

RICOTTI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICOTTI, *ministro della guerra*. Invece di dire « i capitani di stato maggiore che contano sei anni di servizio nel corpo » proporrei che si dicesse « i capitani di stato maggiore che contano cinque anni di servizio nel corpo ». E ciò perchè i capitani di stato maggiore possano godere con maggior facilità del vantaggio della promozione per anzianità anticipata di nove mesi.

PRESIDENTE. Parmi che si osserverebbe meglio la grammatica, correggendo le ultime parole « gli è devoluta » così « è loro devoluta ».

RICOTTI, *ministro della guerra*. Sta bene.

Senatore TAVERNA, *relatore*. Va proprio così.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale accetta l'emendamento proposto dal signor ministro?

Senatore TAVERNA, *relatore*. Accetta.

PRESIDENTE. Verremo ai voti.

Il signor ministro propone e l'Ufficio centrale accetta, che in luogo di dire « che vantano sei anni di servizio nel Corpo » si dica: « che contano cinque anni di servizio nel corpo ».

Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Poi vi è una variazione di forma.

Nell'ultimo alinea invece di dire « che effettivamente gli è devoluta » si dica « che effettivamente è loro devoluta ».

Pongo ai voti il complesso dell'art. 39 così emendato.

Coloro che l'approvano sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

L'articolo 40 è soppresso.

#### Art. 41.

I maggiori di stato maggiore sono scelti fra i maggiori delle varie armi provenienti dai capitani di stato maggiore che hanno prestato almeno due anni di servizio come maggiori nell'arma di provenienza.

(Approvato).

L'articolo 42 è soppresso.

#### Art. 43.

I tenenti colonnelli sono nominati per anzianità fra i maggiori del rispettivo ruolo d'anzianità.

I maggiori del corpo di stato maggiore sono promossi tenenti colonnelli ad anzianità, sia nel Corpo stesso, sia nell'arma di provenienza, in concorrenza con i maggiori dell'arma di provenienza aventi un'anzianità di nove mesi anteriore.

I tenenti colonnelli di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che hanno servito come maggiori nel corpo di stato maggiore possono essere richiamati nel corpo stesso col grado di tenenti colonnelli.

(Approvato).

#### Art. 44.

I colonnelli sono nominati per anzianità fra i tenenti colonnelli del rispettivo ruolo d'anzianità.

I tenenti colonnelli di stato maggiore sono promossi colonnelli ad anzianità, sia nel corpo stesso, sia nell'arma di provenienza, e possono essere richiamati nel corpo di stato maggiore dopo esser stati promossi colonnelli nell'arma di provenienza.

L'articolo 45 è soppresso.

#### Art. 46.

Le promozioni ai vari gradi di generale e la loro designazione a comandanti di corpo d'armata ed a capo di stato maggiore generale dell'esercito hanno luogo esclusivamente a scelta.

(Approvato).

#### Art. 47.

Gli ufficiali del corpo di stato maggiore di qualsiasi grado potranno esser trasferiti nell'arma di provenienza anche senza promozione.

(Approvato).

L'articolo 48 è soppresso.

#### Art. 49.

I posti vacanti fra gli ufficiali dei distretti e delle fortezze sono coperti in parte con promozione ad anzianità nel corpo stesso ed il resto con trasferimento di ufficiali di pari grado delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, se trattasi del personale dei distretti, della sola artiglieria o genio, se trattasi di personale delle fortezze. La quota parte che sarà devoluta alle promozioni e quella ai trasferimenti sarà stabilita per decreto reale.

In nessun caso gli ufficiali delle fortezze e quelli dei distretti potranno esser promossi a grado superiore prima degli ufficiali di pari grado ed anzianità delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

Gli ufficiali del genio sono promossi al grado superiore per anzianità nella propria arma quando gli ufficiali d'artiglieria di pari grado ed anzianità ottengono la stessa promozione nella loro arma.

(Approvato).

#### Art. 50.

I posti vacanti nei vari gradi del corpo invalidi e veterani sono coperti con ufficiali di pari grado tratti dalle varie armi.

(Approvato).



## Art. 51.

I sottotenenti di complemento di qualunque provenienza possono essere promossi tenenti per anzianità. I tenenti di complemento provenienti dai tenenti dimissionari dal servizio attivo permanente, possono esser promossi capitani per anzianità.

I posti vacanti nei vari gradi di ufficiali di milizia territoriale sono coperti con ufficiali dimissionari del servizio attivo permanente, con ufficiali di complemento trasferiti nella milizia territoriale, e con promozione dei gradi inferiori del rispettivo quadro d'avanzamento.

(Approvato).

## TITOLO III.

## Del modo di computare l'anzianità.

## Art. 52.

L'anzianità del grado è determinata dalla data della nomina effettiva nei gradi di truppa, dalla data del decreto di nomina nei gradi di ufficiale, quando non sia altrimenti determinato dal decreto stesso.

A parità di data di nomina o di decreto l'anzianità è determinata dal posto occupato nel ruolo d'anzianità nel grado inferiore.

A parità di queste condizioni l'anzianità è determinata dall'età.

(Approvato).

## Art. 53.

L'anzianità relativa dei sottotenenti nominati colla stessa data verrà determinata con norme da stabilirsi dal regolamento di cui all'art. 2.

(Approvato).

## Art. 54.

L'anzianità di grado dei sottotenenti delle armi d'artiglieria e genio provenienti dall'Accademia militare decorre dal giorno in cui furono promossi al terzo corso dell'Accademia stessa, o in cui vi furono riconfermati se dovettero ripeterlo.

(Approvato).

## Art. 55.

Ai sottotenenti medici e veterinari è computato per l'anzianità di grado il tempo trascorso in servizio effettivo come sottotenenti di complemento.

(Approvato).

## Art. 56.

Nei trasferimenti da ruolo a ruolo senza promozione è conservata l'anzianità posseduta prima del trasferimento.

È fatta eccezione per i tenenti dei carabinieri reali, la cui anzianità relativa è determinata dall'epoca di ingresso nella nuova arma. Ove però questi ufficiali siano ritrasferiti nell'arma di provenienza riprenderanno l'anzianità prima posseduta.

(Approvato).

## Art. 57.

Nel computo di anzianità di grado per l'avanzamento si deve dedurre:

1. Il tempo durante il quale l'ufficiale sia stato detenuto per condanna penale o sospeso dalle sue funzioni per effetto della legge penale, se questo tempo superi un mese;

2. Il tempo durante il quale l'ufficiale è detenuto in attesa di giudizio seguito da condanna a pena di detenzione maggiore di un mese;

3. Il tempo trascorso in aspettativa per sospensione dall'impiego.

4. Il tempo che l'ufficiale trascorre in aspettativa per motivi constatati di famiglia, o per infermità temporarie non provenienti dal servizio, dopo che in una o più volte, e rimanendo nello stesso grado, abbia già passato un anno in tale posizione per l'uno o per l'altro dei suddetti motivi.

(Approvato).

## Art. 58.

Il tempo trascorso in disponibilità od in aspettativa per ragioni diverse da quelle specificate nell'articolo precedente, è computato come in servizio effettivo rispetto all'anzianità di grado e all'avanzamento. Durante la disponibilità o l'aspettativa non si può però conseguire promozione.

(Approvato).

## Art. 58-bis.

In tempo di guerra si possono fare, in tutti i gradi di ufficiale, promozioni straordinarie per merito di guerra debitamente accertato e segnalato all'esercito con ordine del giorno.

Qualunque militare di truppa può essere in tempo di guerra promosso sottotenente per merito di guerra purchè abbia compiuto il 18° anno di età.

(Approvato).

## TITOLO IV.

## Disposizioni relative al tempo di guerra.

## Art. 59.

I termini fissati dagli articoli 7 e 17 sono ridotti a metà in tempo di guerra ed il limite di età di 19 anni stabilito dall'articolo 4 è ridotto a 18.

I termini di tempo per le promozioni possono derogarsi solo:

a) per le promozioni straordinarie di cui all'art. 51;

b) per impossibilità di ricoprire altrimenti le vacanze.

(Approvato).

L'articolo 60 è soppresso.

## Art. 61.

In tempo di guerra i medici civili possono essere nominati ufficiali medici di complemento di qualsiasi grado.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI. Nell'articolo del progetto ministeriale era fatta eccezione per i medici civili ascritti alla Croce Rossa; vedo invece che nel progetto dell'Ufficio centrale questa eccezione è tolta. L'effetto di questa soppressione potrebbe sembrare un invito illimitato a tutti i medici che sono ascritti alla Croce Rossa di abbandonare quel servizio in tempo di guerra.

Ora la Croce Rossa questi medici in una certa misura li abitua, li educa per trovarli pronti al momento in cui ne ha bisogno. Lasciando l'articolo siccome è proposto dall'Ufficio centrale probabilmente al momento della guerra

tutti questi medici abbandonerebbero la Croce Rossa, perchè sarebbero attratti piuttosto al servizio militare. Per evitare questo pericolo domanderei che si aggiungesse qualche cosa nell'articolo, non precisamente quello che era scritto nell'articolo ministeriale perchè le parole gli ascritti alla Croce Rossa sono troppo vaghe e potrebbero includere un troppo gran numero di eccezioni, ma qualche cosa che accennasse a rispetto di eventuali impegni con la Croce Rossa e si dicesse così:

« In tempo di guerra i medici civili, che non abbiano contratto impegno colla Croce Rossa, possono essere nominati ufficiali medici di complemento di qualsiasi grado ».

RICOTTI, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RICOTTI, *ministro della guerra*. La modificazione introdotta dall'Ufficio centrale certamente non fu fatta nel pensiero di danneggiare quella umanitaria istituzione che è la Croce Rossa.

Dal momento però che l'onore Vitelleschi, così pratico di questa materia, ha espresso dei dubbi in proposito, io non ho nessuna difficoltà di accettare la proposta da lui fatta.

PRESIDENTE. Il signor senatore Vitelleschi propone che nell'articolo in discussione, dopo le parole « medici civili » si aggiungano le altre: « che non abbiano contratto impegno colla Croce Rossa ».

L'onorevole ministro della guerra ha già dichiarato di accettare questa aggiunta: domando ora al signor relatore se pure l'Ufficio centrale l'accetta.

Senatore TAVERNA, *relatore*. L'accetta.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'aggiunta proposta dal senatore Vitelleschi che ho testè letta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ora ai voti l'art. 61 così emendato.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

## Art. 62.

In tempo di guerra è sospesa l'applicazione degli articoli 8, 9, 10, 18, 20 e 21 della presente legge.

(Approvato).

## Art. 63.

Agli ufficiali in congedo ed ai militari di truppa, richiamati in servizio per ragioni di guerra, sono, durante il tempo della guerra, interamente applicabili le norme stabilite dalla presente legge per gli ufficiali e militari di truppe in servizio attivo.

(Approvato).

## Art. 64.

La prigionia di guerra non interrompe il computo dell'anzianità, agli effetti dell'avanzamento. Per altro gli ufficiali prigionieri di guerra rientrati nell'esercito non possono conseguire che il grado immediatamente superiore a quello di cui erano rivestiti al momento della prigionia.

(Approvato).

## TITOLO V.

## Disposizioni transitorie.

Senatore TAVERNA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore TAVERNA, *relatore*. Io pregherei il Senato di volere acconsentire a che in capo a queste disposizioni transitorie, s'introducesse un nuovo articolo che non è del resto se non la riproduzione di un articolo identico che vi era negli altri progetti di legge che riflettevano questo argomento e che furono altra volta discussi dal Senato.

L'articolo 8 del presente progetto di legge stabilisce che obbligatoriamente gli ufficiali debbono andare a riposo raggiunto un determinato limite di età. Se dalla promulgazione di questa legge si dovessero immediatamente applicare queste disposizioni relative al limite di età potrebbero derivarne delle perturbazioni nel servizio e si verrebbe anche delle volte ad urtare, a ferire dei diritti acquisiti ai quali devonsi tutti i riguardi. Per questo sarebbe anche bene, io credo, di dare una certa latitudine al ministro pel tempo in cui dovrebbe essere applicata questa legge, latitudine che fu concessa anche le altre volte che questa legge fu discussa dal Senato. Proporrèi per ciò in queste disposizioni transitorie d'introdurre un articolo

così concepito: « Le disposizioni dell'articolo 8 saranno gradatamente applicate entro due anni dalla data della promulgazione della presente legge, secondo apposite norme da stabilirsi con decreto reale ».

PRESIDENTE. Il signor ministro accetta la proposta?

RICOTTI, *ministro della guerra*. Sì.

Senatore PRIMERANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PRIMERANO. Il concetto è giustissimo, perchè se effettivamente si dovesse applicare quell'art. 8 dei limiti di età, attualmente si dovrebbero mandare a casa 436 ufficiali dei vari gradi, nell'anno successivo circa 217, e così nell'altro anno, per modo che in un triennio sarebbero più di 800 ufficiali che dovrebbero andar via.

Naturalmente la proposta è fatta, preoccupandosi di questo, perchè diventa un po' difficile di rimpiazzare un numero così rilevante di ufficiali, oltre gli altri vuoti che si faranno per eventi ordinari e straordinari.

Quindi credo che il limite di due anni sia troppo breve, e per le disposizioni transitorie metterei, invece di due, tre anni.

RICOTTI, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RICOTTI, *ministro della guerra*. Non avrei difficoltà ad accettare tre anni invece di due, solamente vorrei dire due parole al Senato, perchè non si allarmasse pel numero di ufficiali che andranno in riposo colla nuova legge, perchè è vero che oggi applicando la legge bisognerebbe mettere immediatamente a riposo circa 450 ufficiali che avrebbero raggiunto il limite d'età e tale disposizione improvvisamente applicata porterebbe un certo squilibrio un certo disturbo nell'esercito. Ma in quanto agli anni successivi, come giustamente disse l'onor. senatore Primerano, saranno un 200 circa che andranno a riposo, il che non è un numero esagerato, anzi è un numero minore di quello che ne vanno oggidì. Poichè da cinque o sei anni a questa parte si mettono a riposo in ogni anno almeno 400 ufficiali; di questi 200 almeno sono per limite di età, perciò resta ancora un numero di circa 200 per altre ragioni le quali naturalmente col limite d'età stabilitosi

non hanno a che vedere, quindi non si viene a cambiar molto lo stato presente delle cose.

In conclusione io credo che due anni bastino per attuare completamente la nuova legge, ma non ho difficoltà che si porti il termine a tre anni.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI. Non intendo entrare in una discussione militare, per la quale sono al tutto incompetente; ma al concetto espresso dall'onorevole relatore, e da esso formulato in un nuovo articolo, cui hanno aderito l'onor. ministro e l'onor. Primerano, io credo che si possa consentire, perchè vi è una ragione di equità per gl'individui, e di alta convenienza per l'ordinamento dell'esercito.

Però per l'esperienza, che io pur troppo ho, debbo dire che la parola *gradatamente* non mi rassicura.

Secondo l'interpretazione data ad una disposizione simile che si trova in uno dei così detti decreti-legge, quello cioè che ha riordinato l'esercito, la proposta ora aggiunta potrebbe significare che pei limiti d'età nulla sia obbligato il Ministero di fare, finchè non siasi arrivati al termine di due o tre anni.

La disposizione a cui alludo è quella, che permetteva la riduzione del numero degli ufficiali entro ai nuovi organici *gradatamente* in un termine di due anni e mezzo. Orbene, il Ministero della guerra sosteneva di aver tempo fino al 30 giugno 1897; e di non essere obbligato a cominciare riduzioni fino a quel giorno. Sono sicuro che l'onor. Ricotti non intenderebbe una disposizione di legge, che ne ordini la graduale esecuzione, a questo modo; ma pongo innanzi quel che accadde, a fine d'averne una qualche rassicurante dichiarazione.

RICOTTI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICOTTI, *ministro della guerra*. Debbo dire all'amico senatore Finali, che il Ministero della guerra non ha poi tanto torto coll'interpretare quella disposizione come ha fatto. Ma ora non potrà più interpretarla a quel modo, perchè con la legge passata si lasciava applicare quella disposizione *gradatamente* senza altro vincolo, purchè fosse completa in due anni o due anni e mezzo.

Qui si dice sarà regolato con decreto reale, per cui bisognerà promuovere subito un decreto reale di massima registrato alla Corte dei conti per evitare gli equivoci, e ciò prima, s'intende, dell'applicazione della legge, per cui la Corte dei conti potrà metterci il suo veto prima dell'applicazione.

A me piace essere sotto la tutela della Corte dei conti, e mi ci sottometto volentieri. (*ilarità*).

Aggiungo che siamo per i decreti-legge militari in un periodo di trasformazione dell'ordinamento dell'esercito. Se per l'applicazione di questi decreti si dovessero modificare i quadri e portassero molti ufficiali superiori in meno, io applicherò per essi subito la nuova legge, ed in questo caso i limiti di età mi farebbero molto comodo.

Poniamo il caso che invece di 120 colonnelli come abbiamo oggi, ne occorressero 110 o 105, io collocherei immediatamente 10 o 15 colonnelli a riposo, se il limite d'età della nuova legge lo consente.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI. Non m'ero permesso per assoluta incompetenza di fare una proposta positiva a questo riguardo; ma sono lieto di aver provocato le dichiarazioni dell'onorevole ministro della guerra; le quali vogliono dire, che con eque norme sarà in realtà applicata gradualmente la legge; e non già che si avrà una proroga o dilazione di due o tre anni, come è avvenuto nell'applicazione degli organici nuovi, per virtù di quell'articolo 3° del regio decreto 6 novembre 1894, che egli conosce al pari di me.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito l'Ufficio centrale propone un articolo aggiuntivo così concepito:

« Le disposizioni dell'art. 8 saranno gradatamente applicate entro due anni dalla data della promulgazione della presente legge secondo apposite norme da stabilirsi con decreto reale ».

Il senatore Primerano ha proposto che il termine di due anni sia recato a tre, proposta che il signor ministro ha accettato...

RICOTTI, *ministro della guerra*. Mi è indifferente. Dichiaro che due anni bastano, ma non ho difficoltà se si vuol mettere tre: è una facoltà maggiore che si dà al ministro; perciò non posso respingerla.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale accetta?

Senatore TAVERNA, *relatore*. L'Ufficio centrale veramente riterrebbe, tutto ben ponderato, che due anni sarebbero sufficienti, perchè certe cose se si prolungano di troppo, si finisce col non applicarle o male. Val meglio dunque attenersi a questo limite il quale dà già una certa latitudine per poter evitare gl'inconvenienti di un troppo rapido passaggio da un sistema all'altro; per cui l'Ufficio centrale pregherebbe il Senato di attenersi alla misura di due anni.

PRESIDENTE. Il senatore Primerano, mantiene la sua proposta?

Senatore PRIMERANO. Una volta che il ministro è indifferente, e l'Ufficio centrale non l'accetta, io non insisto, benchè non mi paiano precisamente esatti i calcoli che ho uditi, e ritenga tuttora che in due anni non avremmo gli elementi per poter rimpiazzare tutti i vuoti che avverrebbero.

Un'altra osservazione. Noi abbiamo un rapporto di ufficiali pensionati rispetto agli ufficiali attivi, enormemente superiore a quello di tutte le altre potenze. Noi su 14,000 ufficiali circa in attività di servizio ne abbiamo 8600 in pensione. L'Austria-Ungheria su 19,000 ufficiali in attività non ne ha che 7000 circa. Ciò deriva principalmente, pure ammettendo che perdurino tuttora cause eccezionali dovute alla formazione del Regno, da che abbondiamo molto nel mettere ufficiali a riposo. Noi, cioè, con grave onere delle finanze dello Stato, e con malcontento e dissesto degli ufficiali, non li utilizziamo per tutto quel tempo in cui potremmo utilizzarli.

Del resto non insisto e ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Per conseguenza pongo ai voti l'articolo aggiuntivo (che prenderà poi il suo numero nel coordinamento del progetto), nel testo proposto dall'Ufficio centrale.

(Approvato).

#### Art. 65.

Agli ufficiali subalterni e capitani, che alla promulgazione della presente legge staranno seguendo i corsi della scuola di guerra ed a quelli che hanno ultimata detta scuola sotto l'impero dei regi decreti 29 marzo 1885 e 25 gennaio 1888, saranno conservati i diritti

dell'avanzamento a scelta concessi loro da detti decreti.

I capitani di fanteria e cavalleria, che alla promulgazione della presente legge avessero già superato gli esami stabiliti con decreto reale del 19 febbraio 1891, conserveranno il diritto concesso da tale decreto per l'avanzamento a scelta.

Agli ufficiali superiori che già trovansi nel Corpo di stato maggiore o vi saranno trasferiti nel seguito, sarà considerata come loro arma di provenienza quella in cui ottennero la promozione al grado di maggiore.

I capitani che già trovansi nel Corpo di stato maggiore e quelli che vi saranno trasferiti nel seguito, ma provenienti dagli ammessi alla scuola di guerra prima della promulgazione della presente legge, saranno promossi a scelta nelle armi di fanteria o cavalleria come è stabilito dall'art. 2 del decreto reale 29 marzo 1885.

Senatore TAVERNA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore TAVERNA, *relatore*. Avrei anche qui da pregare il Senato di voler accettare un'aggiunta a questo articolo delle disposizioni transitorie e precisamente un nuovo comma che verrebbe subito dopo il primo.

Ecco di che trattasi.

Attualmente abbiamo nello stato maggiore e nei reggimenti, dei maggiori, i quali hanno già fruito di tutto il vantaggio che le attuali disposizioni danno nell'avanzamento a scelta da capitano a maggiore.

Colle disposizioni che abbiamo approvato nella presente legge i vantaggi nella promozione da capitano a maggiore sono ridotti di assai; sono ridotti a nove mesi, per cui si dà a questi maggiori di stato maggiore un compenso nella promozione da maggiore a tenente colonnello.

Si potrebbe presentare il caso in questi primi tempi che un ufficiale, il quale avesse ricevuto la promozione da capitano a maggiore sotto l'impero della legge precedente e che per conseguenza avesse fruito di tutto quel vantaggio che gli attribuiva quella legge, venisse ora a fruire ancora dell'altro vantaggio di nove mesi di anticipata anzianità nella promozione da maggiore a tenente colonnello che viene concessa

come compenso del minor vantaggio nella promozione da capitano a maggiore che a quelli che si promuovono con la presente legge.

Io quindi pregherei il Senato a voler introdurre nell'articolo 65 un secondo comma che sarebbe così concepito:

« Ai maggiori che già trovansi nel corpo di stato maggiore ed a quelli che vi saranno trasferiti in seguito, ma provenienti dai capitani che già godettero della promozione a maggiore a scelta per effetto dei reali decreti 29 marzo 1885 e 25 gennaio 1888, non sarà applicato il disposto del secondo paragrafo dell'articolo 40 della presente legge ».

Con ciò dunque si verrebbe ad ovviare a quell'inconveniente a cui ho accennato prima, cioè di un maggiore di stato maggiore che potrebbe venire a fruire di un vantaggio più favorevole di quello che la legge ha inteso di concedergli.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale all'articolo 65 propone la seguente aggiunta che verrebbe ad essere il secondo paragrafo dell'articolo stesso:

« Ai maggiori che già trovansi nel corpo di stato maggiore ed a quelli che vi saranno trasferiti in seguito, ma provenienti dai capitani che già godettero della promozione a maggiore a scelta, per effetto dei reali decreti 29 marzo 1885 e 25 gennaio 1888, non sarà applicato il disposto del secondo paragrafo dell'articolo 40 della presente legge ».

Il ministro della guerra accetta quest'aggiunta?

RICOTTI, *ministro della guerra*. L'accetto.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti l'aggiunta. Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 65 così modificato:

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 66.

I tenenti d'artiglieria e genio ammessi alla scuola di guerra prima della promulgazione della presente legge, saranno promossi capitani a scelta qualora risultassero posposti nell'avanzamento ad un ufficiale della stessa arma meno

anziano cui spettasse l'avanzamento a scelta in applicazione dell'art. 36 della presente legge.

(Approvato).

#### Art. 67.

Gli ufficiali effettivi di milizia mobile, conservati in base all'art. 20 della legge 29 giugno 1882, cesseranno di occupare tale posizione alle seguenti età:

56 anni ufficiali superiori;

50 anni ufficiali inferiori.

(Approvato).

#### Art. 68.

Gli ufficiali medici che, prima della presente legge, avessero conseguito per esame diritto all'avanzamento a scelta, saranno promossi nelle forme e proporzioni stabilite dalla legge 13 novembre 1853.

(Approvato).

#### Art. 69.

Sono abrogate tutte le disposizioni relative all'avanzamento e alla nomina a sottotenente, sancite anteriormente alla presente legge.

Senatore MEZZACAPÒ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore MEZZACAPÒ. Ho chiesto la parola per una dichiarazione di voto. Siccome sono stato sempre contrario ai progetti antecedenti che contenevano principî che io non approvava, col non aver preso parte alla discussione del presente progetto, potrebbe correre equivoco e suppersi che io abbia cambiato opinione.

Le mie opinioni sono sempre le stesse su questa legge.

Io mi felicito che sia scomparso uno dei principî da me sempre molto combattuti; cioè quello del ruolo unico: avrò almeno ottenuto questa piccola vittoria.

Resta sempre la questione dei limiti di età, che non ho creduto di accettare e di cui non ragiono, perchè non è il momento di farlo.

Se doveri di ufficio del Senato non mi avessero obbligato ad essere assente, sarei intervenuto nella discussione dell'art. 21 per la posizione che è fatta agli ufficiali di riserva; ma ormai l'articolo è votato, ed io non posso ritornarvi su.

Quindi mi limito a dichiarare il mio voto; cioè, che voterò contro la legge, non perchè presentata dal ministro attuale, ma per essere coerente all'opposizione fatta alle leggi precedenti.

Forse in questo progetto trovo un altro difetto, quello del sistema della scelta, che se nel progetto del ministro precedente era troppo largo, in questo lo trovo troppo ristretto; ma il Senato l'ha votato, e non v'ha più da discutere.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola pongo ai voti l'articolo 69, e ultimo della legge quale io l'ho letto:

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora, come il Senato rammenta e come ho detto in principio di seduta, nella tornata di lunedì fu sospesa la discussione dell'articolo 13 che ora rileggo:

#### Art. 13.

Sono iscritti d'ufficio col loro grado ed *anzianità* fra gli ufficiali di complemento gli ufficiali dimissionari dell'esercito permanente appartenenti a classi di leva tuttora ascritte all'esercito permanente od alla milizia mobile.

Lo sono del pari, dietro loro domanda, quelli che hanno età non superiore ai 40 anni.

A questo articolo fu proposto un primo emendamento, di aggiungere cioè dopo il primo paragrafo le seguenti parole: « che abbiano obblighi personali di servizio ».

Poi sorse un'altra questione sul paragrafo 2 e l'articolo fu rinviato all'Ufficio centrale.

Prego quindi l'onorevole relatore di riferire su quest'articolo.

Senatore TAVERNA, *relatore*. L'Ufficio centrale proporrebbe questa nuova redazione dell'articolo 13, giacchè in fondo si tratta solo di questione di forma, avendo il Senato espresso nell'altra seduta il suo parere in proposito.

« Sono iscritti d'ufficio col loro grado ed *anzianità* fra gli ufficiali di complemento gli ufficiali dimissionari dell'esercito permanente appartenenti a classi di leva tuttora ascritte all'esercito permanente od alla milizia mobile, sempre che abbiano obblighi personali di servizio in dette classi ».

Il secondo comma rimarrebbe immutato.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, l'Ufficio centrale propone di mantenere la dizione dell'art. 13 quale era proposta, tranne di aggiungere in fine del primo comma dopo le parole « milizia mobile » le altre « sempre che abbiano obblighi personali di servizio in dette classi ».

Il signor ministro accetta quest'aggiunta.

RICOTTI, *ministro della guerra*. L'accetto.

Senatore CALEND A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CALEND A. Siccome il dubbio fu promosso da me, io dichiaro che è pienamente eliminato per quanto riguarda il primo comma. Sul secondo comma s'intende che abbiano diritto di essere iscritti, dietro loro domanda, sino al limite di 40 anni, tutti quelli che non hanno obbligo personale di servizio. Mi pare che ora la dizione sia chiarita dalle parole « sempre che abbiano obblighi personali di servizio »; e così il secondo comma è riferibile a tutti quelli che non abbiano questi obblighi personali e che sarebbero perciò iscritti dietro loro istanza e sino al limite massimo di 40 anni.

RICOTTI, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RICOTTI, *ministro della guerra*. Mi pare così chiaro l'articolo proposto dall'Ufficio centrale che veramente pregherei l'onorevole Calenda di non insistere per prolungare una discussione che mi pare proprio non valga la spesa; perchè come è redatto esprime il concetto che cioè fino a 32 anni circa l'ufficiale dimissionario è obbligato a servire come ufficiale di complemento. Dopo, dai 32 anni ai 40, è in sua facoltà di domandarlo e in facoltà del ministro di accordarlo. Si riduce a questo, se il ministro non vuole accordarlo è obbligato a servire nella territoriale; invece può essere iscritto come ufficiale di complemento nella milizia mobile se ne fa domanda, e se il ministro l'accetta.

Senatore CALEND A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CALEND A. Convengo pienamente; domandavo solamente all'onor. ministro questa interpretazione, la quale è conforme a quella che avevo indicato, e da mia parte mi dichiaro soddisfatto.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti l'aggiunta nel paragrafo primo dell'art. 13 proposto dall'Ufficio centrale ed accettata dall'onorevole ministro della guerra dopo le parole « od alla milizia mobile » delle altre « semprechè abbiano obblighi personali di servizio in dette classi ».

Chi approva quest'aggiunta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 13 così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Questo progetto di legge lo voteremo a scrutinio segreto nella tornata di domani.

Trattandosi di un progetto di legge ove sono avvenute molte modificazioni, io l'ho fatto ristampare come è stato modificato e per la numerazione nuova degli articoli.

Domani, se occorrerà, l'Ufficio centrale potrà richiamare l'attenzione del Senato sul progetto medesimo.

**Discussione del progetto di legge: « Autorizzazione al Consiglio d'amministrazione del Fondo di beneficenza e religione della città di Roma di cedere alcuni capitali all'Amministrazione ospitaliera di Roma » (N. 110).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Autorizzazione al Consiglio d'amministrazione del Fondo di beneficenza e religione della città di Roma di cedere alcuni capitali all'Amministrazione ospitaliera di Roma.

Domando al signor ministro se accetta che la discussione si apra sul progetto modificato dalla Commissione permanente di finanze, o insiste sul suo.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Accetto che la discussione si apra sul progetto della Commissione, riserbandomi di fare delle osservazioni.

PRESIDENTE. Prego si dia lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, DI SAN GIUSEPPE legge:

Articolo unico.

L'Amministrazione del fondo di beneficenza e religione della città di Roma è autorizzata a cedere a favore dell'Amministrazione degli

ospedali di Roma l'annua rendita di L. 200,000 con godimento dal 1° gennaio 1896, mediante consegna di un certificato di rendita pubblica, 4.50 per cento netto, che intestato a nome degli ospedali stessi, diventerà di loro proprietà e resterà in perpetuo come dotazione patrimoniale, cessando, dalla stessa data 1° gennaio 1896, il contributo di L. 120,000 annue, che ai termini della legge 9 giugno 1887, n. 4580, il Fondo di beneficenza e religione predetto dovrebbe ancora e fino al compimento del cinquantennio corrispondere all'ospedale di Santo Spirito di Roma.

Il detto titolo di rendita rimarrà vincolato al pagamento degli interessi e dell'ammortamento del debito preveduto dalla legge 9 giugno 1887, n. 4580 (serie 3<sup>a</sup>).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GADDA. Io mi permetto di esprimere un desiderio. È uno schiarimento che domando. Se ho ben compreso, noi abbiamo la seguente situazione. Venne fatto un mutuo dalla Cassa di risparmio di Milano agli ospedali di Roma colla garanzia della provincia e città di Roma. Colla somma mutuata di 6,700,000 lire, gli ospedali di Roma, dovevano provvedere alle passività straordinarie che, come tutti sappiamo, pesano su quegli Istituti.

Onde concorrere a portare il peso della annualità per interessi ed ammortamento dovuta alla creditrice Cassa di risparmio, il fondo di beneficenza di Roma, molto opportunamente, in conformità alle norme direttive che hanno per legge speciale regolata la costituzione di questo fondo, ha assunto di pagare una annualità di 120,000 lire. Queste 120,000 lire erano dunque devolute a diminuire la esposizione che il comune e la provincia di Roma hanno verso la Cassa di risparmio di Milano che ha fatto il mutuo, colla garanzia di detti Enti morali.

Ora con questa legge si fa una proposta di cui non comprendo bene la portata, e desidererei che mi fosse spiegata. Di queste annualità di 120,000 lire, si paga il capitale, anzi si dà un capitale maggiore di quello che importerebbe la suddetta annualità, perchè invece di dare un certificato di rendita dello



Stato di lire 120,000, si dà un certificato per lire 200,000.

Ora a chi dovrebbe darsi questo capitale? Evidentemente al creditore, e dovrebbe andare a diminuzione del debito contratto colla Cassa di risparmio, e conseguentemente a diminuzione dell'onere che il comune e la provincia di Roma hanno garantito. Invece con la presente proposta di legge, il detto capitale si dà al debitore, ossia lo si dà agli ospedali che hanno già ricevuto la somma prima mutuata, e così si accresce il mutuo e il debito suo. L'ospedale non dovrebbe neppure intervenire in questa operazione. Esso non ha che il vantaggio di veder diminuito il suo debito, atteso il versamento che il Fondo della beneficenza fa al suo creditore.

La cosa è tanto più importante in quanto vi ha l'interesse della provincia e del comune di Roma, che hanno assunto l'obbligazione verso la mutuante Cassa di risparmio.

Questi Enti morali assunsero quella obbligazione, in quanto avevano la sicurezza che il Fondo della beneficenza avrebbe supplito ed estinto quel debito mano mano che procedeva la liquidazione del suo patrimonio.

Ora io non comprendo e non mi pare regolare che si dia il denaro che è destinato a garantire la estinzione di un mutuo, al debitore che ha ricevuto il denaro mutuato.

Con questo fatto si accresce il debito, perchè alle lire 6,700,000 che si sono prima mutate, si aggiungono ora i fondi con cui questo debito doveva essere pagato.

Io non so se mi sono spiegato chiaramente; forse il progetto di legge ha degli antefatti che io ignoro o non ricordo.

Prego il Governo a voler darmi qualche schiarimento.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. L'osservazione fatta dal senatore Gadda parte da un supposto che non esiste, cioè, se non mi inganno, parte dal supposto che vi sia un rapporto giuridico fra il Fondo di beneficenza e la Cassa di risparmio che è creditrice del mutuo fondiario fatto all'ospedale di Santo Spirito. Ora ciò non è.

Il Fondo di beneficenza, con una legge spe-

ciale del 1887, fu obbligato a dare non al creditore del mutuo fondiario ma all'ospedale lire 120,000 all'anno nel sottinteso che l'ospedale poi rimanesse in questa guisa facilitato nell'adempiimento dei suoi obblighi per gli interessi e per l'ammortamento del debito che ha assunto; quindi questa situazione di cose col nuovo progetto di legge rimane immutata e non si può fare altrimenti se non quello che fu fatto, cioè assegnare il capitale stesso esonerando dall'obbligo, che con la legge del 1887 gli era stato imposto, al Fondo di beneficenza. Perciò l'osservazione fatta dal senatore Gadda non ha un fondamento, perchè i rapporti, che passavano tra il Fondo di beneficenza, gli ospedali di Roma e il credito fondiario, rimangono immutati.

Senatore GADDA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore GADDA. Prego di scusarmi se chiedo di essere meglio chiarito.

O non comprendo bene il concetto di questa proposta di legge, oppure tale concetto è erroneo.

Per la legge del 1887 si è stabilito che il Fondo per la beneficenza concorra con annue lire 120,000 a pagare il debito che il comune e la provincia di Roma hanno garantito nello interesse degli ospedali di Roma, verso la Cassa di risparmio di Milano mutuante.

Ora noi, con questa legge, diamo il capitale di quella annualità agli ospedali, mentre mi pare evidente che dovrebbe pagarsi od al comune od alla provincia di Roma a diminuzione della loro esposizione, o direttamente alla creditrice Cassa di risparmio a diminuzione del mutuo, il che tornerebbe a sconto e sollievo degli enti obbligati.

Il fatto di dare il capitale agli ospedali, mi pare evidentemente a danno di chi ha assunto la garanzia per la restituzione del mutuo. È su ciò che desidero una spiegazione.

Senatore VITELLESCHI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore VITELLESCHI, *relatore*. Per dare spiegazioni adeguate alla domanda del senatore Gadda, io riassumerò brevemente la situazione, e soprattutto quello che ha determinato il Governo e la Commissione di beneficenza dell'asse ecclesiastico a fare questa proposta.

Come ho notato nella relazione, dacchè la beneficenza di Roma si trovò senza il soccorso del comune, e che perciò stesso ricadde di fatto sul Governo, il quale d'altronde non avrebbe nessuna ragione per provvedervi, sorse l'idea di avere ricorso ad un cespite il quale dalla legge che lo aveva costituito, era destinato precisamente a questo scopo; voglio parlare del fondo dell'asse ecclesiastico e di beneficenza di Roma, e quindi si cominciò ad escogitare diversi modi per valersene. Intanto già prima di questo periodo se ne era valso il Governo per pagare gli interessi e l'ammortamento di un mutuo fatto con la Cassa di risparmio di Milano per venire in aiuto alla Amministrazione dell'ospedale di Santo Spirito.

Per questo scopo il Governo si valse di quel fondo semplicemente come reddito disponibile e non fu altrimenti impegnato che come mezzo di pagamento.

L'Amministrazione degli ospedali invece di migliorare si è trovata in condizioni sempre più difficili per ragioni che non è ora il caso di discutere.

Le cose andarono fino a tal punto, che malgrado il soccorso avuto, si accumularono quasi altri due milioni di passività.

Il Governo, come è noto, provvede al funzionamento normale degli ospedali di Roma. Per provvedere a questa nuova passività esso si rivolse di nuovo alla Commissione dell'asse ecclesiastico e della beneficenza, invitandola a fare una seconda operazione, ma questa volta garantendo il mutuo sopra il capitale dell'asse ecclesiastico di Roma.

La Commissione da per quanto era in lei si oppose e fece osservare che essa aveva il compito di adoperare e d'impiegare questo fondo, ma che essa non poteva prestarsi oltre i fini della legge in operazioni aleatorie per riparare dei debiti non fatti nè preveduti da lei e dei quali non si conosceva nè il carattere, nè il limite. Il mettersi su questa via indurrebbe a consumare questo patrimonio di cui essa è custode: e su questa via essa non intendeva di seguire nè l'Amministrazione degli ospedali, nè il Governo.

Il Governo riconobbe la giustizia di queste osservazioni, e si accontentò della proposta della Commissione, la quale si dimostrò pronta a ripetere l'operazione che si era fatta la prima

volta, ossia a pagare, senza nessun impegno, un'altra rendita nella misura delle sue forze per venire in aiuto agli ospedali di Roma. Che anzi siccome la Commissione manteneva sempre il proposito di venire in soccorso, per quanto più si potesse stabile e duraturo, alle difficoltà nelle quali versava il Governo in riguardo alla beneficenza di Roma, fu alla prima aggiunta un'altra proposta. Proponendosi la Commissione di erogare il patrimonio da essa amministrato, gradualmente e a misura che rimane libero dagli oneri a favore della beneficenza di Roma per costituire con mezzi autonomi e propri quelli temporaneamente e in via straordinaria somministrati dal Governo, essa venne nella deliberazione di passare direttamente agli ospedali non solo la rendita ma il capitale della rendita che ora rimane disponibile per accrescere e consolidare il loro patrimonio.

Era questa una prima applicazione di quel principio. E quindi essa ha consentito a passare all'Amministrazione degli ospedali con cartella nominativa il capitale di cinque milioni che rappresenta una rendita di lire duecentomila, quanta è la parte attualmente disponibile comprendendo in essa le centoventimila che già si pagano a quella stessa Amministrazione.

A questo modo si costituirebbe agli ospedali un nuovo patrimonio di cinque milioni e il Governo sarebbe assicurato che fino alla concorrenza di duecentomila lire non ha più ad occuparsene.

Anche questa proposta fu accettata e di qui ha origine questo progetto di legge come iniziamento di un nuovo sistema che tende a scaricare il Governo gradualmente ma in modo definitivo nella misura del valore del patrimonio dell'asse ecclesiastico, dai carichi della beneficenza di Roma.

Ma a questo proposito nella Commissione sorsero dei dubbi in alcuni dei suoi componenti, che avendo già questo patrimonio degli ospedali sofferto delle così grandi avarie, e la loro Amministrazione non presentando ancora grande sicurezza se quelle somme, anche date così come capitale e con le possibili garanzie, non rischiassero di essere poi difatto involute in qualche operazione nuova che potesse disperderle. E quindi furono dimandate tutte le garantigie possibili tra le quali vi è quella prima

che debba essere fatta con una cartella nominativa.

Poi si proposero delle altre garanzie, di cui però non è il caso di parlare qui, perchè dovranno fare parte della convenzione che la Commissione sarà autorizzata fare. Ma a questo punto viene una questione che riguarda l'emendamento della Commissione.

Il Governo, nella discussione alla Camera ha creduto di aggiungere un comma che può anche offrire un'altra garanzia, perchè per esso questo fondo è vincolato al pagamento da parte dell'asse ecclesiastico, delle 120,000 lire già precedentemente convenute.

E d'altronde questa disposizione assicurava il servizio di quel primo prestito esonerandone l'asse ecclesiastico. Era quindi naturale che il Governo demandasse che quelle 120,000 lire che prima pagava l'asse ecclesiastico fossero altrimenti pagate.

È stata questa la cagione principale, perchè l'onor. ministro ha introdotto questo secondo comma in cui afferma che questi 5 milioni devono essere vincolati al pagamento delle 120,000 lire.

Ma esso non si è arrestato qui, ma ha aggiunto un altro inciso, che io spero il Governo consentirà di togliere, poichè distruggerebbe tutto il concetto che la Commissione ha avuto nel prestarsi a questo prestito.

Ho già accennato il dubbio che teneva perplessa la Commissione e era che questo capitale che si voleva dare come perpetuo, come assicurato agli ospedali di Roma, non divenisse l'istrumento di una nuova combinazione bancaria di quelle di cui purtroppo abbiamo veduto quale sia l'esito finale.

A questo effetto si era richiamato dalla Commissione come condizione *sine qua non* che non si dovesse operare sopra questo fondo per il nuovo prestito.

Invece il Ministero avendo introdotto quel secondo comma per le ragioni sopra indicate ha poi fatto scorrere la penna fino a volere vincolare lo stesso fondo siccome una garanzia per il secondo prestito.

In questo caso questo fondo diverrebbe esposto a tutte le ragioni dei nuovi creditori, lo che date le condizioni dell'Amministrazione degli ospedali non sarebbe senza grande pericolo della sua conservazione.

La Commissione permanente di finanze consentendo nella convinzione della Commissione la quale non ha altro obbiettivo che quella di tutelare questo fondo e vegliare a che sia devoluto ai fini che la legge vuole, mi ha autorizzato a pregare il signor ministro di grazia e giustizia di non voler insistere su questo ultimo inciso, e spero che otterrò l'intento.

In questo modo, e con questa condizione raccomandando molto questa legge al Senato, perchè per essa si inizia un sistema che tende a liberare almeno in parte lo Stato dagli oneri che lo gravano per la beneficenza di Roma.

Per ora si assegna un fondo di cinque milioni per gli ospedali di Roma. Rimangono a disposizione della Commissione attualmente per le sue funzioni di pagare le pensioni ed altri sussidi non duraturi circa seicento mila lire di rendita, le quali verranno gradualmente ad essere liberate nello spazio che non si può calcolare, saranno dodici, saranno quindici anni. La Commissione dell'Asse ecclesiastico si propone di erogare, mano mano, tutte queste rendite che rimangono libere, agli Istituti diversi che sono sovvenuti dallo Stato.

In modo che, siccome gli oneri dello Stato credo che ammontino a circa due milioni o poco più, noi avremo fin d'ora assicurato al servizio della beneficenza di Roma quasi la metà del suo importo, tra le ottocento o novecentomila lire, le quali sin d'ora lo Stato potrebbe calcolare che in uno spazio di tempo  $x$  sarebbero consolidate in un reale patrimonio degli Istituti di Roma.

Questo è parso che fosse un buon avviamento per sciogliere questa questione interminabile della beneficenza di Roma, ed ecco il perchè la Commissione permanente di finanze vi raccomanda caldamente l'approvazione di questa legge, che è un passo, il primo passo, e non poco importante, su questa via. (*Benissimo!*)

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GADDA. Ringrazio il nostro relatore che ci ha dato tutte queste spiegazioni, ma veramente, allargando molto la questione, confesso che non me la veggo chiarita.

Io non ho ancora capito bene come venga dato in mano all'ospedale, debitore, il capitale della somma annua che pagava il fondo di beneficenza di 120,000 lire, le quali andavano a

fare il servizio degli interessi e dell'ammortamento di un debito contratto verso la Cassa di risparmio di Milano, debito per il quale devono rispondere la provincia di Roma, e il comune. Domando quale garanzia vi sia, se gli ospedali non pagano la creditrice Cassa di risparmio, che non debbano supplire per la loro esposizione gli enti sovrindicati che hanno contratto l'impegno del rimborso verso il creditore.

Era dunque per questa considerazione molto semplice che io domandavo che mi venisse spiegato come quel pericolo non vi sia.

Comprendo bene che il pensiero del Governo è di venire in soccorso agli ospedali di Roma, e di convertire il patrimonio della beneficenza di Roma, a sollevare gli ospedali dalle passività che eccedono le loro forze. Tale scopo è certamente lodevole, ed è nello spirito delle leggi antecedenti speciali a Roma. Io avrei amato però che non si lasciassero esposti la provincia e il comune di Roma, in questa liquidazione del patrimonio della beneficenza.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Mi proverò ancora una volta a cercare di esprimere il pensiero del progetto di legge ed a chiarire il dubbio del tutto infondato del nostro collega Gadda.

Io debbo ripetere che nè quando fu istituito il mutuo fondiario dei 6 milioni e 700 mila lire per l'ospedale di Santo Spirito colla Cassa di risparmio di Milano, nè quando fu sancita la legge del 1887 si è stabilito un rapporto giuridico, nè di debito diretto, nè di fideiussione tra il Fondo di beneficenza e il creditore del mutuo, la Cassa di risparmio di Milano. La legge del 1887 non faceva altro che imporre un obbligo al Fondo di beneficenza, cioè l'obbligo di dare 120 mila lire all'anno all'ospedale di Santo Spirito, le quali servivano per pagare, ma non creavano nel Fondo di beneficenza l'obbligo di pagare alla Cassa di risparmio questa somma. Questa situazione di cose, rimane immutata col progetto di legge attuale.

Rimane immutata, ma, in fatto, rimane migliorata, perchè appunto coll'aggiunta che fu fatta nella Camera elettiva all'originario progetto, si è provveduto al desiderio espresso dall'onor. Gadda, quando si è detto 120 mila lire

di queste 200 mila saranno vincolate al pagamento delle 120 mila previste nella legge del 1887. Perciò mi pare che senza istituire e senza aggiungere un rapporto giuridico fra il Fondo di beneficenza ed i creditori della Cassa di risparmio si è efficacemente provveduto a garantire lo Stato che originariamente erasi obbligato a pagarle in proprio.

E qui viene opportuno di parlare dell'emendamento ora proposto dalla Commissione permanente di finanze.

L'originario progetto conteneva tre affermazioni. La prima che si dava un titolo di 200,000 lire di rendita; la seconda che il capitale di queste 200,000 lire di rendita rimaneva inalienabile, perchè vincolato perpetuamente a costituire il patrimonio dell'ospedale; la terza che cessava per parte del Fondo di beneficenza di Roma l'obbligo di pagare le 120,000 lire all'anno imposto dalla legge del 1887. In questo modo il capitale era garantito; era garantito che lo Stato non avrebbe mai del suo dovuto pagare il capitale il quale era intervenuto colla sua garanzia di fronte alla Cassa di risparmio di Milano; ma nulla era provveduto per l'interesse.

E nella discussione intervenuta nella Camera è sorto il pensiero di vincolare non solo il capitale, ma anche gli interessi al pagamento di questo debito. Questa è la ragione dell'aggiunta fatta dalla Camera dei deputati.

Ora quest'aggiunta ha due parti, secondo me una è necessaria, l'altra può essere utile, ma non è pericolosa, nè indispensabile. La parte necessaria è quella che si riferisce a vincolare fino a centoventimila lire gli interessi di questi titoli di rendita affinchè servano a pagare le centoventimila lire portate dalla legge del 1887. In questo modo si esonera lo Stato, dal pagamento della sua quota di interessi e di ammortamento. La seconda parte non è necessaria, non è pericolosa, ma può essere utile. A quale scopo tendeva la legge? Tendeva a fornire agli ospedali di Roma il mezzo di regolare le sue passività non certamente con quelle altre ottantamila lire di rendita che sarebbero disponibili perchè il debito suo è molto maggiore, ma per contribuire a questo scopo.

Ora cosa si è inteso di fare con questo emendamento?

Assicurare anche la rendita di queste ottantamila lire all'intento di pagare questi debiti

senza consumare il capitale; assicurare cioè che la rendita di ottantamila lire dovesse servire al pagamento degli interessi ed ammortamento di una parte di quel debito che si dovrà fare per pagare le altre passività dell'ospedale di Santo Spirito.

Ma se non è indispensabile, io, anche per deferenza alla Commissione permanente di finanze, non vi insisto: e non vi insisto specialmente per questa ragione: che, siccome la legge contiene una autorizzazione a fare, io non dubito che l'Amministrazione del fondo di beneficenza di Roma, quando dovrà consegnare questo titolo di rendita, vedrà di circondare questo dono, questa assegnazione, di tutte le garanzie che reputerà necessarie, utili perchè risponda veramente allo scopo a cui è diretta.

Ho chiarito con queste mie parole la vera portata dell'aggiunta fatta davanti la Camera dei deputati, ma non vi insisto.

Senatore VITELLESCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI, *relatore*. Dopo la chiarissima dilucidazione data dall'onorevole ministro di grazia e giustizia, e che credo debba avere finito di persuadere l'onorevole Gadda, non insisto nell'addurre altre ragioni.

Una volta che il Governo ha sostituito alla garanzia semplicemente morale, perchè non c'era garanzia vera dell'Asse ecclesiastico, questo vincolo sopra un fondo ad iscrizione nominale, che ha quindi tutte le garanzie di sicurezza desiderabili, esso ha sodisratto a tutte le possibili esigenze dei creditori. Se invece si fosse passato questo fondo o al comune o alla Congregazione di carità ne addiverrebbe un altro sconcio. E cioè che siccome nelle 120,000 lire si comprendono gl'interessi e l'ammortamento, una volta finito l'ammortamento di chi sarebbe questo fondo? evidentemente della Congregazione di carità o del comune? E allora gli ospedali rimarrebbero di nuovo senza alcun sussidio.

Qui si vuole invece che saldati tutti i debiti questo patrimonio rimanga inalterabile ed assicurato agli ospedali di Roma.

Ecco la ragione di convenienza, per la quale si è adottata questa forma di concessione che mentre garantisce gl'interessi del mutuo assicura un vero miglioramento alle condizioni degli ospedali di Roma.

Credo che il senatore Gadda non debba aver più difficoltà.

Qui però da uno dei nostri colleghi, anzi dal nostro presidente viene fatto osservare che la legge che costituisce il primo mutuo si esprime così: « Senza pregiudizio delle disposizioni contenute, etc. sarà prelevata sul fondo generale di beneficenza dell'Asse ecclesiastico di Roma l'annua somma di L. 120,000 per contribuire al pagamento degli interessi ed all'ammortamento in 50 anni del mutuo di L. 6,700,000 fatto dalla Cassa di risparmio di Milano al comune ed alla provincia di Roma allo scopo di ricostituire il patrimonio del Pio istituto di Santo Spirito di Roma ».

Ora dicendo semplicemente: in questo progetto di legge che il detto titolo di rendita rimarrà vincolato al pagamento degli interessi dell'ammortamento del debito preveduto dalla legge 9 giugno 1887, potrebbe nascere il dubbio se questo titolo non ne garantisca l'intera esecuzione, lo che non è certo nell'intenzione del legislatore, e quindi parrebbe opportuno di aggiungere in fine: « fino alla concorrenza delle lire 120,000 contemplate nella stessa legge ».

PRESIDENTE. Il signor ministro accetta?

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Accetto.

PRESIDENTE. Sta bene. Intanto constato che il signor ministro il quale ha accettato che si aprisse la discussione sul progetto di legge della Commissione permanente di finanze, accetta anche la sostituzione fatta dalla Commissione stessa, nella seconda parte dell'articolo.

Ora trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, secondo il nostro regolamento si deve votare soltanto a scrutinio segreto; però l'aggiunta ora proposta dalla Commissione permanente di finanze deve essere votata per alzata e seduta.

La Commissione permanente di finanze propone che nel secondo paragrafo dove è detto che « Il detto titolo di rendita rimarrà vincolato al pagamento degli interessi e dell'ammortamento del debito preveduto dalla legge 9 giugno 1887, n. 4580 (serie 3<sup>a</sup>) », si aggiunga « fino alla concorrenza delle L. 120,000 contemplate nella stessa legge ».

Pongo ai voti quest'aggiunta accettata dall'onor. ministro.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Questo progetto di legge constando di un solo articolo si voterà domani a scrutinio segreto.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 14:

I. Discussione del progetto di legge:

Modificazioni alle leggi sul credito fondiario 22 febbraio 1885, n. 2922 (serie 3<sup>a</sup>) e 17 luglio 1890, n. 6955 (serie 3<sup>a</sup>).

II. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Avanzamento nel Regio Esercito;

Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione del Fondo di beneficenza e religione della città di Roma di cedere alcuni capitali all'Amministrazione ospitaliera di Roma.

La seduta è sciolta (ore 18).